m_pi.AOODRPI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0005044.27-02-2026.h.08:42

Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

I.C.S. "G. SALVEMINI" - TORINO
Prot. 0004400 del 06/03/2026
IV (Uscita)

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie
del Piemonte

Alle associazioni dei genitori
membri del Forags

E p.c. Ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali
del Piemonte

OGGETTO: LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

La tematica della responsabilità disciplinare degli studenti costituisce argomento di grande attualità e che recentemente è stata oggetto di importanti interventi normativi, entrati in vigore il 10 ottobre 2025 con il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, emanato in applicazione della legge 1° ottobre 2024, n. 150. Pare opportuno, pertanto, fare chiarezza in merito, approfondendo le norme di riferimento e prendendo in esame le più rilevanti pronunce giurisprudenziali.

L'obiettivo è quello di fornire un utile supporto alle istituzioni scolastiche per la corretta irrogazione delle sanzioni stesse. Esse, infatti, risultano spesso vanificate nel loro intento educativo dalla mancata puntuale applicazione delle norme procedimentali, la cui osservanza è spesso trascurata, ma che risulta indispensabile al fine di poter attribuire a ogni provvedimento disciplinare - legittimamente assunto - piena autorevolezza ed efficacia.

A integrazione di tali dimensioni (tecniche, formali, procedurali e amministrative, connessi all'adozione delle sanzioni disciplinari) si rendono disponibili due documenti che sviluppano la prospettiva pedagogica e valutativa dell'intervento disciplinare, ponendo l'attenzione sulla funzione educativa della sanzione, sulla valutazione della sua efficacia in termini di sviluppo della consapevolezza dello studente e sul rafforzamento della qualità delle relazioni all'interno della comunità scolastica.

Tali documenti sono preceduti da una breve premessa, volta a esplicitarne la cornice interpretativa e orientarne la lettura in una prospettiva unitaria, nella consapevolezza che la sanzione disciplinare costituisce un intervento educativo intenzionale, il cui valore si misura nella sua capacità di promuovere responsabilità, sostenere la crescita personale e realizzare la piena ricostruzione delle relazioni.

Riferimenti: Ufficio IV e-mail drpi.ufficio4@istruzione.it
Stefano Suraniti stefano.suraniti@istruzione.it

Si precisa che quest'Ufficio Scolastico Regionale, tramite una commissione costituita a tale scopo, ai sensi del comma 8 ter dell'art.4 del D.P.R. 249/1998 ha predisposto e aggiorna periodicamente l'albo regionale degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore disponibili ad accogliere studentesse e studenti in attività di cittadinanza attiva. L'elenco è stato pubblicato al link Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte » Elenco regionale degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere studenti sottoposti alla sanzione dell' allontanamento dalle lezioni .

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

STEFANO
SURANITI
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
26.02.2026
21:37:58
GMT+00:00

La presente nota è curata da Stefano Suraniti.

Il documento sulla valutazione di impatto delle sanzioni disciplinari è a firma di Claudia Valli, claudia.valli1@scuola.istruzione.it ; il documento "Oltre la sanzione – quando la scuola interviene in relazione a comportamenti disfunzionali degli studenti a scuola", è stato curato da Alessandra Bonora, consulenteinclusioneto@gmail.com. La premessa su "La disciplina scolastica come dispositivo educativo – valutazione dell'impatto educativo e strumenti di accompagnamento per le scuole" è di Tiziana Catenazzo, tiziana.catenazzo@istruzione.it.

Riferimenti: Ufficio IV e-mail drpi.ufficio4@istruzione.it
Stefano Suraniti stefano.suraniti@istruzione.it

INDICE

Parte I

1. RICHIAMO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE CON IL D.P.R. 8 AGOSTO 2025, N. 134

2. ANALISI DELL'ASSETTO NORMATIVO VIGENTE ANCHE ALLA LUCE DI ALCUNE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

2.1 Patto educativo di corresponsabilità

2.2 L'art. 4 del D.P.R. 249/1998, così come modificato e rubricato "Disciplina"

1. LE GARANZIE OFFERTE DAL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

3.1 Le impugnazioni

3.2 Il procedimento disciplinare quale specifico procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/90

3.3 Sanzioni atipiche e ipotesi di reato

Parte II

LA DISCIPLINA SCOLASTICA COME DISPOSITIVO EDUCATIVO – VALUTAZIONE DELL'IMPATTO EDUCATIVO E STRUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE SCUOLE

Il contesto regionale e le evidenze emergenti dall'osservazione ispettiva

La disciplina scolastica come oggetto di riflessione professionale e di valutazione educativa

La strategia regionale dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte: sostenere le istituzioni scolastiche nello sviluppo di pratiche disciplinari educative e valutabili

Finalità dell'iniziativa

La funzione ispettiva come presìdio della qualità educativa

Riferimenti: Ufficio IV e-mail drpi.ufficio4@istruzione.it
Stefano Suraniti stefano.suraniti@istruzione.it

Parte III

LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO FORMATIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

QUADRO NORMATIVO E PEDAGOGICO _ Premessa

Fondamenti pedagogici della sanzione formativa

Personalizzazione dell'intervento disciplinare e condizioni soggettive dello studente

La necessità della valutazione della qualità e dell'efficacia della sanzione

MODELLO OPERATIVO PER I CONSIGLI DI CLASSE

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO FORMATIVO DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

Nota conclusiva

Parte IV

OLTRE LA SANZIONE – QUANDO LA SCUOLA INTERVIENE IN RELAZIONE AI COMPORTAMENTI DISFUNZIONALI DEGLI STUDENTI A SCUOLA"

LA SANZIONE COME PORTA VERSO IL CAMBIAMENTO

DAL PERCHÉ AL COME: COMPRENDERE IL COMPORTAMENTO

I VERI OBIETTIVI DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

IL RUOLO INSOSTITUIBILE DEL/DELLA DIRIGENTE SCOLASTICO/A

L'IMPORTANZA DELLA PRESA IN CARICO COLLEGIALE

IL PROTOCOLLO REGIONALE COME STRUMENTO OPERATIVO

LA FAMIGLIA COME PARTNER DEL PERCORSO DISCIPLINARE

L'AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE SANZIONATO

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LO STUDENTE/STUDENTESSA

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO CORRETTO DELLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

IL RIENTRO NEL GRUPPO CLASSE

LA CLASSE COME COMUNITÀ ACCOGLIENTE: IL RUOLO DEL GRUPPO

VALUTARE L'IMPATTO EDUCATIVO DELLA SANZIONE: UNA PROPOSTA INTEGRATA

1. RICHIAMO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE CON IL D.P.R. 8 AGOSTO 2025, N. 134

In via preliminare occorre analizzare le più importanti modifiche apportate dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 al Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 249/1998, come già modificato dal D.P.R. 235/2007).

Le modifiche più sostanziali riguardano l'art. 4, l'art. 5 bis e l'art. 6 del D.P.R. 249/1998.

Per ciò che concerne le modifiche all'art. 4: al comma 3 viene sostituito il terzo periodo "La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento".**

Il comma 8 dell'art. 4 è stato riformulato e sostituito dal seguente testo: "**Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe**".

Sono stati introdotti all'art. 4 i commi 8 bis, 8 ter; 8 quater, 8 quinquies, e 8 sexies.

8 bis. "Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo."

8 ter. "Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento.

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente.

A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline."

8 quater: "In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica."

8-quinquies: "Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità[1] e gradualità di cui al comma 5."

8 sexies: "Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica."

Il comma 9 dell'art.4 è stato riformulato: "**L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.**"

[1] Il principio della proporzionalità tra difesa e offesa è enucleato all'art. 52 c.p.,*: "Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".*

Ulteriori modificazioni riguardano l'articolo 5 bis (PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ) del DPR n. 249/1998, al quale sono stati aggiunti il coma 1 bis e 1 ter:

- 1 bis: "**Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza";**

- 1 ter: "**Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet."**

Le ultime modificazioni riguardano l'articolo 6 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI) del DPR n. 249/1998, con l'inserimento del comma 1 bis e 3 bis:

1 bis: **"Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies."**

Quindi il termine per l'adeguamento del Regolamento di istituto era il 10 novembre 2025.

3 bis: "**Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica."**

2. ANALISI DELL'ASSETTO NORMATIVO VIGENTE ANCHE ALLA LUCE DI ALCUNE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

Il primo e più importante riferimento normativo in materia risulta essere il D.P.R. 249/1998 (con le successive modificazioni) che merita un esame approfondito.

Esso elenca, dopo aver definito *in primis* all'articolo 2 i diritti degli studenti, quelli che sono i relativi **doveri**, disponendo all'**art. 3** che: "*Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; (..) sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1; (..) sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti; (..) a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; (..) condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola".*

È evidente che tale elencazione non può costituire una mera affermazione di principi astratti. Essi, infatti, devono trovare materiale collocazione in un documento specifico, che ogni istituzione scolastica è tenuta ad adottare e a divulgare: il **regolamento d'istituto**.

Un primo richiamo a tale documento è già contenuto nel disposto di cui all'**art. 4** del D.P.R. citato, secondo il quale: "*I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, (..) le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati".*
Il regolamento d'istituto assolve quindi la funzione di consentire agli studenti la previa conoscibilità dei comportamenti passibili di sanzioni disciplinari. Il principio è espresso anche nel successivo art. 6 del D.P.R. citato che fornisce alcune indicazioni operative utili per realizzare un'effettiva conoscenza del regolamento d'istituto prevedendo che "*I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori della scuola secondaria di primo grado*".
Tali disposizioni risultano altresì coerenti con la regola cardine del diritto penale, sancita – oltre che nell'art. 2 del Codice penale[2] - all'art. 25 della Costituzione, 2° comma: *"Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".*
L'importanza del Regolamento di istituto nella conoscibilità dei comportamenti passibili di sanzioni disciplinari e nella tipizzazione di quest'ultime emerge in diverse pronunce della giustizia amministrativa. Si richiama a tal fine la sentenza del **TAR Campania n. 3884 del 20 maggio 2025**, con la quale viene respinto il ricorso dei genitori in quanto il Regolamento di Istituto è stato chiaro nel ricollegare la sanzione disciplinare della esclusione degli alunni della Scuola Secondaria dalle visite guidate e/ o dai viaggi di istruzione, alla semplice presenza di tre note disciplinari, e ciò a prescindere dal contenuto di tali note, o dalle vicende che le hanno determinate (sullo stesso orientamento **TAR Emilia-Romagna con la sentenza n. 1531 del 5 dicembre 2025**, **TAR Lombardia sezione staccata di Brescia con la sentenza n. 679 del 25 agosto 2023).**
Anche il **TAR Lombardia con sentenza n. 2300 del 4 novembre 2019** respinge il ricorso dei genitori per l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata, richiamando il fatto che la sezione "sanzioni disciplinari" del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto scolastico prevede tra i comportamenti disciplinarmente rilevanti la mancanza di rispetto per le persone, declinata in varie fattispecie concrete, tra le quali l'utilizzo di parole offensive nei confronti dei compagni, cui corrisponde quale sanzione la sospensione dalle lezioni con possibile svolgimento di attività socialmente utili.

Sulla tipizzazione dei comportamenti e delle sanzioni si è pronunciato - con estrema chiarezza – il **TAR Puglia – Lecce Sez. II - Sent. 31/7/2007 n. 3039** che ha così statuito: "*Il D.P.R. n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) fa obbligo alle istituzioni scolastiche di adottare il*

[2] L'art. 2, 1° e 2° comma del c.p. dispone che: "*Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali".*

regolamento di disciplina degli studenti, al quale è affidato il compito di individuare a) la tipologia e la descrizione dei comportamenti che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli studenti delle scuole secondarie superiori; b) la tipologia delle sanzioni disciplinari; c) gli organi scolastici competenti ad irrogare tali sanzioni e il relativo procedimento".

Dal tenore di questa pronuncia emerge che quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate se non nei casi gravissimi.

La sentenza, nella sua massima, richiama alcuni dei princìpi elencati nell'art. 4 del D.P.R. Essi, costituendo i criteri in base ai quali devono essere redatti i regolamenti delle istituzioni scolastiche, devono essere ben noti e trovare applicazione anche qualora il regolamento venisse malauguratamente a mancare.

A ogni modo, anche in tale ipotesi (mancanza del Regolamento d'istituto), si può ritenere che le studentesse e gli studenti e, in ogni caso, chiunque vi abbia interesse, possano esercitare una sorta di potere di iniziativa, così come si può evincere dal tenore letterale del 2° comma dell'**art. 5** a mente del quale: *"L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento".* È tuttavia probabile che, allorché non sia stato adottato il Regolamento d'istituto, sia venuta a mancare anche la costituzione dell'organo di garanzia interno, deputato a risolvere eventuali conflitti in merito all'applicazione del Regolamento stesso. In tale ipotesi deve però ritenersi – interpretando estensivamente la norma - che le studentesse e gli studenti abbiano titolo a sollecitare una richiesta in tal senso.

2.1 Patto educativo di corresponsabilità

Strettamente correlato al regolamento di istituto risulta essere il c.d. Patto educativo di corresponsabilità, disciplinato all'**art. 5 bis** del citato DPR n. 249/1998: *"Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie*".

Le modalità di sottoscrizione del Patto sono disciplinate nello stesso regolamento d'istituto, così come dispone il comma 2 del medesimo art. 5 bis del citato DPR il quale, infatti, prevede che *"I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1".*

Il successivo comma 3 dispone altresì che: *"Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica autonoma pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa e del patto educativo di corresponsabilità".*

Dal tenore della norma emerge pertanto la stretta correlazione tra Statuto delle studentesse e

degli studenti, regolamento d'istituto e patto educativo di corresponsabilità. Quest'ultimo ha quale scopo primario quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Le modifiche all'art. 5 bis sono finalizzate a rafforzare la collaborazione scuola-famiglia nella prevenzione del bullismo, del ciberbullismo e delle dipendenze in genere.

Nella sentenza del **TAR Lazio n. 11229 del 23 agosto 2022** che respinge il ricorso dei genitori per l'annullamento della sanzione della sospensione del figlio, è richiamato il "Patto educativo di corresponsabilità" della scuola che i genitori dell'alunno sono tenuti a conoscere per il principio di autoresponsabilità.

2.2 L'art. 4 del D.P.R. 249/1998, così come modificato e rubricato "Disciplina"

È senza dubbio l'**art. 4** il vero riferimento pratico che le istituzioni scolastiche sono tenute ad adottare sia per la redazione del proprio regolamento d'istituto, sia per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari in caso di mancata adozione di un regolamento. Tale norma costituisce, infatti, la cosiddetta "disciplina legale minima".

Prendiamo pertanto in esame i fondamentali princìpi contenuti nella norma.

L'art. 4, al 2° comma, dispone che "*I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica*".

Altro principio fondamentale - che richiama la personalità della responsabilità penale di cui al medesimo art. 27 Cost. – è quello di cui al 3° comma: *"La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento".*

Oltre al princìpio della personalità della responsabilità, sono richiamati altresì il **principio del contraddittorio** e il **diritto di difesa**, entrambi di rango costituzionale (art. 24 Cost.: *"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"*

Sul punto si richiama un estratto della pronuncia del **TAR Calabria – Catanzaro Sez. II - Sent. 9/11/2007 n. 1936** che, con riferimento al voto in condotta, sancisce il princìpio per cui lo stesso *"deve necessariamente trovare riscontro nella previa contestazione degli addebiti, effettuata nelle forme del procedimento disciplinare regolato per la scuola secondaria dall'art. 4 del D.P.R. n. 249/1998. Il voto (…) in condotta deve presentarsi come la risultante di precedenti misure sanzionatorie, comminate nel rispetto delle garanzie offerte dal procedimento disciplinare".*

Nella sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1531 del 5 dicembre 2025. il Collegio giudicante approfondisce la questione se debba richiedersi, in una fattispecie di applicazione di una sanzione

disciplinare scolastica, lo stesso rigore probatorio che si impone in sede penale e ciò appare oggettivamente sproporzionato e irragionevole; secondo il TAR nella valutazione doverosamente globale e d'assieme della vicenda nel suo complesso, *emerge con un effetto dirimente e risolutivo la considerazione per cui, anche a voler in linea ipotetica ammettere che taluni dei singoli fatti denunciati (chiusura della porta di servizio con le catene, accatastamento dei banchi nei corridoi, cori ingiuriosi contro le Forze dell'ordine, scritte sui muri, etc.) non fossero adeguatamente provati, risulta già di suo ampiamente sufficiente a sorreggere la sanzione irrogata il fatto, pacifico e incontroverso, della condotta assunta dal minore, di promozione, organizzazione e realizzazione dell'occupazione della scuola e di dichiarata assunzione di un ruolo di responsabilità in ordine all'andamento della manifestazione, come dimostrato – anche al di là della sua espressa dichiarazione resa in tal senso e anche riguardo ai giorni successivi – dalla sua interlocuzione e dal suo ruolo di "negoziazione" con la predetta Dirigenza.*

Attraverso le modifiche introdotte con il D.P.R. 8 AGOSTO 2025, n. 134 i principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari irrogate anziché essere solo esplicitamente contenuti nel comma 5 (adesso abrogato), come nella previgente formulazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, permeano l'intero art. 4.

Come ribadito dal **Consiglio di Stato con sentenza n. 2281 del 19 marzo 2025**, costituisce principio generale in materia di sanzioni disciplinari, applicabile anche alle sanzioni inflitte in ambito scolastico, quello per cui la P.A. deve procedere a un apprezzamento complessivo e prudente di tutti gli elementi della fattispecie e non incorrere in una sproporzione della sanzione in relazione ai fatti addebitati (cfr. **C.d.S., Sez. I 22 ottobre 2019, n. 7185; id., 2 marzo 2011, n. 1326; Sez. III, 14 marzo 2014, n. 1273; Sez. -OMISSIS-I, 12 dicembre 2002, n. 6794).**

Secondo il **TAR Lombardia con sentenza n. 1077 del 26 marzo 2025**, che accoglie il ricorso dei genitori, sussiste la violazione del principio di proporzionalità e risulta irragionevole l'applicazione della medesima sanzione, dovuta ad accuse ingiuriose e non provate nei confronti di un docente nel corso di una assemblea di classe, ai due rappresentanti di classe proprio per la loro diversa posizione: uno dei due aveva preso per primo la parola e la cui responsabilità risultava dunque decisiva per la verbalizzazione delle accuse, mentre la seconda studentessa, che pure ne aveva sostenuto le accuse, si era immediatamente ravveduta, dandone peraltro comunicazione scritta.
Sul principio di proporzionalità, anch'esso proprio del diritto penale la giurisprudenza è univoca.
Si richiama, *ex multis*, un estratto della pronuncia del **Consiglio di Stato – Sez. VI – Sent. 18/10/2002 n. 6794**, che chiarisce che: *"l'applicazione delle punizioni (..) è correlata alla "gravità della mancanza", il che comporta l'obbligo per l'Amministrazione di tenere conto che deve sempre sussistere una proporzione tra il fatto contestato ed accertato e la misura della sanzione disciplinare inflitta".* Nello stesso senso anche: **TAR Puglia – Bari Sez. I – Sent. 30/8/2007 n. 2054; Consiglio di Stato – Sez. VI – Sent. 29/2/2008 n. 769** e **TAR Puglia – Bari Sez. I – Sent. 15/9/2004 n. 4172.** Quest'ultima, in particolare, attribuisce rilievo anche alla recidiva nel comportamento sanzionabile, nonché all'effetto emulativo che lo stesso possa avere tra i compagni, statuendo che: "*Sul giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta influisce anche lo scandalo che questa abbia provocato nella comunità locale e la recidiva dell'alunno*".

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4390 del 30 maggio 2022, respinge il ricorso dei genitori richiamando la proporzionalità della misura adottata, evidentemente ritenuta adeguata in

relazione alle circostanze oggettive e soggettive conosciute dal corpo docente; *inoltre pur tenendo conto dei princìpi generali di gradualità e con riferimento alle finalità della misura sanzionatoria, depongono altresì per l'urgenza del provvedimento, comprovata dai passaggi procedimentali tempestivi posti in essere dall'amministrazione scolastica.*

Secondo **il TAR Abruzzo, con sentenza n. 112 del 30 marzo 2017**, il dirigente in sostanza – benché chiaramente in buona fede sotto il profilo soggettivo, agendo allo scopo di garantire la sicurezza e la salute degli alunni - non ha adottato, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, provvedimenti mirati e puntuali volti ad assicurare appunto detta tutela della salute e sicurezza degli studenti, ma ha disposto, esorbitando dalla propria competenza gestionale, una vera e propria deroga a quanto previsto dal regolamento in via generale e astratta, senza che "le condizioni" oggettive presenti lo imponessero, impedendo in senso assoluto e *sine die* la ricreazione fuori dalle aule. E ciò ha prodotto il conseguente sviamento di potere per cui, invece di sanzionare adeguatamente chi accedeva alle aree interdette per il cantiere o chi violava il divieto di fumo, si è sanzionato molto duramente chi esercitava in fin dei conti il proprio diritto a svolgere la ricreazione fuori dalle aule di studio.

Sempre sul rapporto tra proporzionalità tra il comportamento in violazione del regolamento di istituto e la sanzione irrogata si colloca la sentenza del **TAR Campania n. 5578 del 25 novembre 2011**; secondo il collegio giudicante *l'irrogata sanzione disciplinare di 50 giorni di sospensione dalle lezioni è sicuramente sproporzionata rispetto al reale comportamento effettivamente tenuto nella circostanza dall'interessata, la quale si è limitata - come è pacifico tra le parti - ad utilizzare la macchina fotografica unicamente, ritraendo compagne consapevoli e consenzienti (in pose che non risultano volgari o discinte). Pur essendo pertanto configurabile, a carico dell'odierna ricorrente, una violazione formale del regolamento d'istituto (il quale vieta l'utilizzo di fotocamere nei locali scolastici), è tuttavia evidente che, sul piano sostanziale, la contestata violazione non poteva certamente definirsi "grave", in considerazione sia dell'implicito consenso delle compagne fotografate, desumibile dalle stesse pose dalle medesime assunte.*

In particolare, sulla necessaria indicazione della durata, si cita il principio espresso dal **TAR Lazio – Sez. III quater - Sent. 27/2/2008 n. 3664**: *"A prescindere dalle ragioni che hanno giustificato l'adozione di una sanzione disciplinare nei confronti di un alunno e dalla natura "simbolica" della sanzione stessa, è illegittima la sanzione che non indichi la durata della stessa. Il termine di efficacia costituisce requisito essenziale a tutti i provvedimenti di durata, la cui mancata pre-fissazione vizia formalmente e sostanzialmente il provvedimento"*. Risulteranno pertanto illegittime tutte le sanzioni disciplinari "a tempo indeterminato".

Altro princìpio guida nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari è quello espresso al comma 9 ter, a mente del quale: "*Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.*

Degna di nota, in proposito, la già citata sentenza del **TAR Puglia – Lecce Sez. II - Sent. 31/7/2007 n. 3039** che ha ritenuto illegittima e ha quindi annullato la sanzione della sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza di un alunno, essendo risultato che questi non era stato sentito

personalmente e che gli addebiti non erano stati portati preventivamente a sua conoscenza. La previa contestazione degli addebiti risulta infatti necessaria al fine di poter verificare la reale sussistenza dell'infrazione, nonché l'effettiva imputabilità della stessa all'incolpato, delineandone con precisione gli elementi costitutivi, che dovranno essere concreti, precisi e concordanti[3] , ed individuando in base ad essi la sanzione più adatta al caso di specie.

Altrimenti opinando, si finirebbe col punire sulla base di mere presunzioni o di semplici sospetti.

La sussistenza di elementi costitutivi concreti, precisi e concordanti porta ad analizzare la motivazione del provvedimento e quindi nel caso specifico della sanzione disciplinare.

Appare utile richiamare **la sentenza del Consiglio di Stato n. 11222/2023** che ripercorre gli elementi che più caratterizzano la disciplina della motivazione del provvedimento amministrativo, la cui formulazione non è un mero adempimento da parte della pubblica amministrazione, ma se è chiara e intellegibile, costituisce *il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo*.

L'art. 3, l. n. 241/1990, prevede l'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni, di motivare ogni provvedimento amministrativo, "*compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale*", con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione adottata, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

In particolare, il Consiglio di Stato si sofferma sulla necessità che la motivazione sia chiara e intelligibile.

La motivazione di cui all'art. 3, l. n. 241/1990, deve essere formulata in maniera tale che il privato, attraverso una analisi delle risultanze di diritto e di fatto del procedimento, sia in grado di ricostruire l'iter logico seguito dalla pubblica amministrazione.

Secondo il Consiglio di Stato, "*la motivazione è un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti*" e quindi l'orientamento prevalente del giudice amministrativo che le garanzie processuali del art. 21-octies non si applicano ai vizi connessi alla motivazione.

Infine, sulla possibilità di emanare un provvedimento amministrativo con una motivazione *per relationem*: occorre che la motivazione dell'atto richiamato sia esaustiva; ancora, l'atto indicato al quale viene fatto riferimento deve essere reso disponibile agli interessati; infine, non vi debbono essere pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all'interno del medesimo provvedimento.

Anche la giustizia amministrativa ha affrontato il tema della carenza o assenza di motivazione nelle sanzioni disciplinari a studentesse e studenti.

---

[3] Si noti che, non a caso, il medesimo principio è adottato nel diritto penale. L'art. 192 c.p.p., infatti, nel sancire le modalità di valutazione delle prove, statuisce che "Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti (..)". E così anche nel c.p.c. all'art. 2729 relativo alle presunzioni semplici: "Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti".

Infatti, il **TAR Lombardia con la sentenza n. 1418 del 4 giugno 2014** nell'accogliere il ricorso dei genitori ha evidenziato che risulta "*fondata la censura di difetto di motivazione sia in relazione alla contestazione di addebito sia quanto alla sanzione disciplinare. Con riferimento alla prima la stessa riferisce genericamente che lo studente "ha assunto comportamenti non consoni al contesto scolastico, in quanto è stato protagonista di un video girato in classe durante il cambio dell'ora". Tale contenuto non assolve all'onere motivazionale né sotto il profilo della descrizione fattuale né quanto all'indicazione delle disposizioni precettive violate. In relazione a tale secondo aspetto non è sufficiente il generico richiamo all'art. 14 del Regolamento d'Istituto, che regola il procedimento disciplinare ed elenca una serie nutrita di comportamenti sanzionati, peraltro, con misure differenti. La contestazione avrebbe dovuto individuare con precisione l'infrazione commessa.*

Il difetto di motivazione si è poi perpetuato sia nella deliberazione del consiglio di classe del 24 gennaio 2014 con la quale è stata comminata la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni sia nella comunicazione della sanzione alla famiglia. La motivazione risulta a fortiori carente quanto alla scelta della sanzione comminata".

Nel medesimo orientamento si colloca il **TAR Abruzzo con sentenza n.772 del 10 novembre 2012**.

1. LE GARANZIE OFFERTE DAL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

I princìpi contenuti prevalentemente nel citato art. 4 del D.P.R. 249/1998 resterebbero tuttavia lettera morta se non trovassero applicazione pratica nel procedimento disciplinare. Quest'ultimo, che ricalca il procedimento amministrativo, si compone di quattro fasi:

Fase dell'iniziativa. Si apre a cura del Dirigente Scolastico allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari. In questa fase occorre prevedere la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare allo studente, se maggiorenne; alla famiglia, se minorenne. In detta comunicazione si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica.

Fase istruttoria. Nell'ambito di questa fase il Dirigente Scolastico, affiancato dai docenti coordinatori della classe o da altro docente individuato, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce eventuali testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati e i controinteressati desiderano far pervenire alla scuola. Convoca altresì il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti: in detta sede dovranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili e i relativi esercenti la potestà genitoriale[4], ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data,

[4] Sul coinvolgimento dei genitori nel percorso educativo dei figli a scuola, merita ricordare che nel corso di tutto l'anno essi sono titolari di un diritto di informazione circa l'andamento scolastico dei figli minori. Sul punto si è pronunciato il **TAR Puglia – Bari Sez. mista – Sent. 20/9/2007 n. 2227** statuendo che *"I colloqui quadrimestrali e l'ora settimanale che ciascun docente riserva agli incontri con i genitori costituiscono strumento per consentire a questi la necessaria informazione ed il conseguente coinvolgimento dei genitori nel percorso educativo e per seguire l'andamento scolastico dei figli".* Esistono pertanto appositi strumenti a

l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio. Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; qualora prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura. In questi termini si esprime anche il disposto di cui al comma 6 dell'art. 4, secondo il quale: *"Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto".* Della seduta dell'Organo Collegiale dovrà, in particolare, essere redatto un verbale analitico e preciso contenente l'individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal presidente della seduta e dal segretario stesso. Nell'esposizione della fattispecie occorrerà menzionare con estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale, parti indispensabili per l'emanazione di un provvedimento non impugnabile dal punto di vista dei vizi di legittimità. Occorrerà altresì fare riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con le risultanze dell'istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere.

Fase decisoria. In base alle risultanze del verbale, l'Organo Collegiale competente emanerà l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento – come già detto - dovrà contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione e che devono racchiudere l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto. Dovrà essere inoltre indicato il termine e l'organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

Fase integrativa dell'efficacia. Prevede che il provvedimento sia notificato dal DS per iscritto, con la massima sollecitudine, all'interessato e, se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale. Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica[5], anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Sulla correttezza del procedimento disciplinare si richiama l'importanza del ruolo del dirigente scolastico e della sua responsabilità nella prevenzione di vizi di natura procedimentale.
Infatti, occorre evidenziare l'importanza del procedimento disciplinare nell'irrogazione della sanzione disciplinare e nella sua sostenibilità in un eventuale contenzioso. Per il procedimento disciplinare per studentesse e studenti, ricalcando il procedimento amministrativo, esiste il rischio che possa essere affetto dai medesimi vizi procedimentali, come ha evidenziato la giustizia amministrativa con diverse pronunce.
Il TAR Campania con sentenza n. 3601 del 6 giugno 2024 ha accolto il ricorso e annullato di conseguenza la sanzione, richiamando il fatto che non vi sia stato alcun contraddittorio né formale

disposizione dei genitori per "monitorare" il comportamento dei ragazzi a scuola. Se debitamente utilizzati, infatti, i colloqui con i docenti permetteranno ai genitori di venire a conoscenza – nella maggior parte dei casi – con debito anticipo di eventuali "avvisaglie" premonitrici di infrazioni disciplinari, potendo essi stessi tempestivamente intervenire sul piano educativo ed evitare l'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei propri figli.

[5] La previsione è peraltro coerente con quanto disposto nel Codice di procedura civile all'art. 282 (rubricato *"Esecuzione provvisoria"*) a mente del quale: *"La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti".*

né informale con i genitori e con lo stesso alunno.
Il Collegio giudicante ha sottolineato che l'azione amministrativa deve conformarsi al principio del contraddittorio poiché quest'ultima incidente su situazioni soggettive fondamentali come quelle su cui impatta un provvedimento scolastico sanzionatorio. Inoltre, l'amministrazione non ha rappresentato ragioni di estrema urgenza e il dialogo con la famiglia e con lo stesso studente non può sanare il *vulnus* alle garanzie partecipative.
Per completezza si richiama il principio, pacificamente applicabile anche a tale tipo di procedimento **disciplinare**, per cui: "*i vizi procedurali possono dar luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove sia dimostrato, dall'interessato, un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, e non di per sé soli" (Cass. Sez. Lavoro 14069/2019).* Il **TAR Lombardia (sezione staccata di Brescia) con sentenza n. 679 del 25 agosto 2023** respinge il ricorso dei genitori nonostante i vizi procedimentali richiamando proprio tale sentenza della Cassazione.

Tale principio è perfettamente coerente con l'art. 21-octies della legge 241/1990 che introduce un approccio a geometria variabile dell'annullabilità come conseguenza di vizi procedimentali connessi all'avvio del procedimento e alla partecipazione del soggetto privato. In particolare, tale articolo esplicita che:

1. *È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.*
2. *Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.*

Deve essere precisato che la previsione in questione non rappresenta una sorta di "scorciatoia" per la Pubblica Amministrazione e le istituzioni scolastiche nel caso specifico, le quali non sono certe esonerate dagli obblighi procedurali e formali sanciti dalle norme che disciplinano "l'agire procedimentalizzato", ma ha specificamente valenza processuale.
La disposizione in esame, dunque, non legittima l'istituzione scolastica a non rispettare gli obblighi formali e procedurali vigenti, ma impegna, da un lato, il ricorrente a dar conto del carattere pregiudizievole di una determinata violazione formale o procedurale sulla propria posizione e quindi evidenziandone l'incidenza sulla meritevolezza di tutela della posizione giuridica dedotta in giudizio, dall'altro lato, obbliga il giudice a considerare concretamente i vizi formali e procedurali sollevati in giudizio solo dopo averne valutato l'effettivo rilievo sul contenuto del provvedimento in concreto adottato.

Sull'importanza delle evidenze documentali nel procedimento amministrativo si richiama la sentenza del **TAR Puglia n. 919 del 01/06/2022**; per il Collegio giudicante, proprio alla luce di tali evidenze documentali (comunicazione di avvio del procedimento e verbale del Consiglio di classe) risulta provato che il ricorrente sia stato informato del tenore delle contestazioni a lui rivolte e quindi nessun *vulnus* alle sue garanzie partecipative può ritenersi verificato.
Anche **il TAR Campania sezione staccata di Salerno con sentenza n. 1774 del 19 luglio 2021** nel respingere il ricorso e in merito alla partecipazione procedimentale sottolinea che: "*tale censura*

non merita accoglimento, atteso che – come risulta dalla documentazione in atti - i genitori dell'alunno sono stati tempestivamente convocati e resi edotti dell'accaduto (cfr. relazione del 7 dicembre 2019 della docente vicaria incaricata quale responsabile della sede succursale) e la madre ha altresì partecipato al Consiglio di Istituto del 10 dicembre 2019, nel quale è stata deliberata la sanzione, esponendo che "si rammarica dell'accaduto ma esclude che il figlio abbia potuto colpire fisicamente il compagno e chiede di tenere conto dei miglioramenti anche disciplinari dello stesso rispetto a periodi precedenti". Per altro verso, il procedimento condotto appare conforme alla disciplina di cui all'art. 4 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 laddove al comma 3 stabilisce che "nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni", tenuto conto che, come già rappresentato, l'alunno ha avuto la possibilità di esporre le sue ragioni, peraltro non smentendo (se non in parte) i fatti contestati."

Ancora sui vizi procedimentali, per la precisione sull'assenza di un procedimento disciplinare è stato accolto il ricorso con sentenza del **TAR Toscana n. 2073 del 17 dicembre 2025.** Il Collegio giudicante ha affermato che: *Non vi sono evidenze che l'Amministrazione abbia inteso svolgere un vero e proprio procedimento disciplinare, in quanto non vi è traccia di una completa istruttoria posta in essere e, nemmeno, delle conseguenti valutazioni che il Consiglio di classe ha ritenuto di effettuare sui fatti contestati. Più in generale dal verbale del Consiglio Straordinario dell'-OMISSIS- (ma anche dagli atti successivi) non è possibile ricostruire l'iter logico giuridico seguito dal Consiglio di Classe che, in quella sede, si è limitato a consentire la partecipazione dell'alunno e dei genitori allo stesso Consiglio di classe, acquisendo la confessione dell'alunno sulla partecipazione ad un unico episodio e rinviando la decisione al successivo consiglio del -OMISSIS-. È evidente che, fermo restando la necessità di una completa istruttoria, idonea anche a graduare le singole responsabilità, se l'Amministrazione avesse inteso (e con gli atti sopra citati) instaurare un procedimento disciplinare, avrebbe dovuto deliberare in merito, indicando le ragioni alla base di un'eventuale archiviazione o, ancora, dei motivi circa l'adozione di una sanzione tra quelle previste dal Regolamento di disciplina, allegato al regolamento di istituto. Non solo nessun provvedimento sanzionatorio è stato emanato, ma nemmeno è possibile considerare quale sanzione disciplinare l'attribuzione del cinque in condotta, dal momento che non rientra tra le sanzioni individuate dal regolamento di disciplina dell'istituzione scolastica, circostanza quest'ultima incontestata dall'Amministrazione ora costituita.*

3.1 Le impugnazioni (anche ai sensi della nota ministeriale prot. n. 3602 del 31 luglio 2008)

a. ***Primo grado***
b. *Autorità: Organo di Garanzia Interno*
c. *Termine: 15 giorni*
d. *Decisione: 10 giorni*

Sul punto dispone in maniera molto chiara e puntuale il primo comma dell'**art. 5** del citato D.P.R., stabilendo che "*Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni*

scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

È da cogliere nella norma l'esplicito richiamo a quanto previsto nel Regolamento d'istituto, indispensabile riferimento pratico per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati in questo comma. In particolare, sarà proprio il Regolamento d'istituto che, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, dovrà precisare:

- la composizione dell'organo quanto a numero di membri;
- la durata in carica dell'O.G., le procedure di elezione e subentro dei membri;
- la possibilità di nominare supplenti in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione);
- le ipotesi in cui ricorra il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore);
- le modalità di funzionamento dell'Organo quanto a convocazione e validità delle deliberazioni; occorre che venga specificato se debba essere perfetto (le deliberazioni sono cioè valide solo se sono presenti tutti i membri), o se invece possa funzionare solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta;
- le modalità di assunzione delle delibere: anche in questo caso, la regola è l'assunzione a maggioranza con l'attribuzione, in caso di parità, di un maggior peso al voto del Presidente;
- la disciplina dell'astensione dal voto.

Esaminata la procedura nell'ipotesi in cui l'Organo di Garanzia Interno sia effettivamente costituito, come di regola dovrebbe accadere, vale la pena prendere in rassegna anche il caso in cui malauguratamente tale organo venga a mancare. Vale sul punto il richiamo al comma 2 dell'art. 5 che, come rimette all'iniziativa degli studenti o di chiunque vi abbia interesse la facoltà di avanzare richieste in merito all'applicazione del regolamento d'istituto, deve parimenti riconoscere ai medesimi soggetti (studenti ed altri interessati, quali ad esempio i genitori) una facoltà di sollecitare la costituzione dell'Organo di Garanzia Interno, qualora questo non sia stato istituito. Non solo: coerente con tale lettura è anche il successivo comma 3 nella parte in cui, anziché parlare esplicitamente di fase impugnatoria, si riferisce a decisioni su *"(..) reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti (..)"*. Ne segue che eventuali reclami degli studenti aventi ad oggetto il regolamento, le violazioni di esso (e tra esse anche la mancata costituzione dell'O.G.I.) e anche la mancanza del regolamento stesso potrebbero essere sottoposti in ultima istanza all'attenzione del *"Direttore dell'ufficio scolastico regionale o un dirigente da questi delegato,* tenuto a decidere *previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale (..)"*. Lettura quest'ultima coerente altresì con il successivo comma 4 che inquadra l'attività istruttoria dell'Organo di garanzia regionale come diretta a *"(..) verificare la corretta applicazione della normativa vigente e dei regolamenti (..)".*

- ***Secondo grado***
- *Autorità: Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (o Dirigente da questi delegato) previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale*
- *Termine: 15 giorni*
- *Decisione: previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale da rendere entro 30 giorni prorogabili di ulteriori 15 gg per esigenze istruttorie*

Nonostante la formulazione del comma 3 del medesimo **art. 5**, si deve ritenere che tale disposizione preveda un'ulteriore fase impugnatoria[6], che consenta di ribaltare la decisione dell'Organo di Garanzia Interno e di sopperire alla sua mancata costituzione o alla sua mancata pronuncia entro i termini (ipotesi quest'ultima da leggersi comunque come "rigetto del ricorso" legittimante la richiesta di un secondo grado di giudizio).

Il comma 3 dell'art. 5 dispone infatti che: *"Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori*[7]*.*

La norma non specifica quale sia il termine entro il quale debba essere proposto il ricorso, ma si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, esso sia di 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia interno o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

Quanto poi al *modus procedendi* il comma 4 dispone che: *"L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione***.** Ne segue che non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

La disposizione precisa poi al 5° comma che: *Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

Il richiamo alla L. 241/1990, sia pur riferito alla specifica questione della possibilità di prescindere

[6] Trattasi in buona sostanza di un rimedio diretto a valutare la legittimità del provvedimento assunto in materia disciplinare. Esso - come si evince dal tenore letterale della norma - costituirà occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del Regolamento d'istituto ad esso presupposto.

[7] Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, così come si evince dal 6° comma che prevede l'adozione di un *"apposito atto"*, è auspicabile che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori.

dall'acquisizione del parere, costituisce ulteriore conferma dell'applicazione in tutto il procedimento disciplinare dei principi, delle garanzie e degli aspetti procedurali previsti dal procedimento amministrativo in generale. Infatti, il procedimento disciplinare altro non è che uno specifico procedimento amministrativo.

Il comma 6 statuisce inoltre che: *"Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.* Ne segue pertanto una piena discrezionalità nella composizione dell'organo, diretta a garantirne il buon funzionamento.

Il comma 7 prevede infine che *"L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici".*

3.2 Il procedimento disciplinare quale specifico procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/90

Come già chiarito, qualunque procedimento disciplinare non può prescindere da quanto prescritto dalla L. 241/90 la quale, regolando il procedimento amministrativo, costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

In questa sede prendiamo pertanto in esame le disposizioni della L. 241/90 che trovano immediata applicazione anche nel procedimento disciplinare.

- Criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e di non aggravamento del procedimento (**art. 1**);
- le pubbliche amministrazioni hanno di regola il dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso[8] (**art. 2**);
- i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di 30 giorni e comunque non oltre i 90 giorni (**art. 2**);
- ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche (**art. 3**);
- in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (**art. 3**);
- per ciascun tipo di procedimento deve essere individuato il responsabile del procedimento, il cui nominativo deve essere comunicato ai destinatari del provvedimento finale e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse (**art. 5**);
- ai soggetti destinatari del provvedimento finale e a coloro che per legge debbono intervenirvi (ad es. i genitori) è altresì comunicato personalmente l'avvio del procedimento (**artt. 6 e 7**);

[8] Si segnala tuttavia che la mancata pronuncia da parte dell'Organo di garanzia interno costituisce un'ipotesi di silenzio rifiuto" del ricorso.

- la comunicazione di avvio del procedimento deve contenere l'indicazione dell'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento (**art. 8**);
- i diritti dei partecipanti al procedimento sono, in particolare, quello di prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti (**art. 10**);
- è nullo il provvedimento che manca degli elementi essenziali, *(omissis)*, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge (**art. 21 septies**);
- è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza (**art. 21 octies**);
- per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (**art. 22**);
- per "interessati" si intendono tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso (**art. 22**).

3.3 Sanzioni atipiche e ipotesi di reato

Nel D.P.R. 249/1998 non è ravvisabile un vero e proprio elenco delle possibili sanzioni irrogabili. Nell'art. 4 (dal comma 6 al comma 11) infatti è contenuto un semplice richiamo all'organo competente ad emanare sanzioni e provvedimenti e un riferimento alla sola sanzione per così dire "estrema", nonché "tipica" dell'allontanamento. In particolare, è operata una distinzione a seconda che l'allontanamento dalla comunità scolastica sia inferiore o superiore ai 15 giorni, con competenza ad irrogarla nel primo caso del consiglio di classe e nel secondo del Consiglio d'istituto. Si precisa altresì al comma 7 che: *"Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni".* La norma distingue pertanto tra situazioni meno gravi, in cui durante l'allontanamento è sufficiente conservare un rapporto con lo studente e i genitori, e situazioni più delicate, che spesso richiedono l'intervento nel percorso di recupero educativo anche dei servizi.
In quest'ultima ipotesi – come prevede il successivo comma 10 – *se l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.*
Particolare attenzione merita poi il caso in cui il comportamento da cui deriva una violazione di carattere disciplinare integri anche una fattispecie di reato. Sul punto dispone il comma 9 statuendo che: *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.*
Il successivo comma 9 bis prende inoltre in esame l'ipotesi di **recidiva e** quella di **atti violenti particolarmente gravi**. Esso dispone che *"Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare*

gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico".

In merito è degna di nota la pronuncia del **TAR Puglia – Bari Sez. I – Sent. 15/9/2004 n. 4172,** riferita a una fattispecie nella quale due studenti, in attesa della partenza per il programmato viaggio di istruzione ad Atene, erano stati trovati in possesso di una quantità di hashish sufficiente a confezionare da 40 a 60 dosi. Alcuni passaggi della sentenza risultano particolarmente interessanti.

In primis il TAR evidenzia il **rapporto tra l'azione penale e quella disciplinare**, statuendo che: *"L'applicazione della sanzione disciplinare non è condizionata dalla c.d. pregiudiziale penale, e cioè dall'accertamento del reato da parte dell'Autorità giudiziaria. Poiché l'azione penale e quella disciplinare perseguono finalità differenti ed autonome, è l'organo disciplinare che deve verificare, nell'ambito delle sue competenze e per le finalità sue proprie, se i fatti verificatesi possano integrare gli estremi del reato".*

La pronuncia riguarda altresì il giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta (già esaminato) statuendo che sullo stesso *"(..) influisce anche lo scandalo che la condotta abbia provocato nella comunità locale e la recidiva dell'alunno".*

Nel caso di specie, ravvisandosi una fattispecie di reato, è applicata la sanzione per così dire più grave dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni. In merito, il TAR bene precisa come *"Ai fini dell'applicazione di tale sanzione è irrilevante la dedotta insussistenza di una situazione di pericolo (stante nel caso l'avvenuto sequestro della droga da parte dei Carabinieri), poiché l'art. 4 comma 9, del D.P.R. n. 249/1998 contempla due ipotesi alternative tra loro ("o"): l'esistenza di una situazione di pericolo rispetto alla commissione del reato".* L'Organo giudicante precisa che: *"Comunque la droga è di per sé un grave pericolo quando viene reperita in ambiente scolastico anche per l'insorgere di effetto emulativo tra i compagni di istituto. La sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni è una sanzione pur prevista dall'ordinamento (art. 4 comma 9 DPR 24 giugno 1998 n. 249), che non contraddice il principio secondo il quale la scuola deve essere vicina agli studenti più manchevoli, allorché, ricorrendo la gravità del caso, l'allontanamento rimanga l'estremo rimedio atto a far comprendere il disvalore delle azioni commesse".*

Sulla tipizzazione dei comportamenti e delle sanzioni si è pronunciato - con estrema chiarezza – il **TAR Puglia – Lecce Sez. II - Sent. 31/7/2007 n. 3039,** già richiamata**,** che ha così statuito: "*Il D.P.R. n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) fa obbligo alle istituzioni scolastiche di adottare il regolamento di disciplina degli studenti, al quale è affidato il compito di individuare a) la tipologia e la descrizione dei comportamenti che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli studenti delle scuole secondarie superiori; b) la tipologia delle sanzioni disciplinari; c) gli organi scolastici competenti ad irrogare tali sanzioni e il relativo procedimento".*

Dal tenore di questa pronuncia emerge che quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate se non nei casi gravissimi.

Venendo poi all'esame di alcune sanzioni per così dire inusuali o atipiche, il **TAR Calabria – Catanzaro Sez. II** nella **Sent. 9/11/2007 n. 1936** prende in esame una "sanzione atipica", sancendone però l'illegittimità. Trattasi del voto in condotta che *"(..) non può assumere una valenza sanzionatoria atipica, poiché esso deve essere rapportato alla valutazione complessiva dell'alunno anche all'esito dell'eventuale attribuzione di illeciti disciplinari".* L'Organo giudicante precisa, infatti, che: *"Il voto negativo in condotta non può costituire esso stesso una sanzione, ma deve presentarsi come la risultante di precedenti misure sanzionatorie, comminate nel rispetto delle garanzie offerte dal procedimento disciplinare".*

La citata pronuncia è peraltro in piena coerenza con l'art. 2 del D.L. 137/2008, a mente del quale "(..) *in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (..);* in congruenza altresì con l'art. 3 del D.5/2009, che all'articolo 3 dispone che "*1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno. 2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno*," e con il D.P.R. 122/09, art. 7 comma 1-bis "*il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico*". È ovvio, altresì, che delle eventuali sanzioni disciplinari il Collegio dei Docenti deve tener conto in sede di definizione dei criteri per l'attribuzione del voto di comportamento.
D'altro canto, va rilevato, come esplicitamente richiamato dal rinnovato art. 4 del DPR 249/1998, che "*nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento".*

Tale modifica è coerente con la pregressa e consolidata giurisprudenza della giustizia amministrativa.

Infatti in tal senso il **Tar Campania con sentenza n. 2577 del 15 maggio 2019** "… mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ossia relativo al processo di apprendimento (e deve essere giustificato e sorretto da una motivazione riferibile all'avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più ampio, che investe sia la maturità personale complessiva della persona, sia la sua capacità di interazione con l'ambiente, nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Carta Costituzionale, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile (e quindi è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio di Classe)."

Sul rapporto tra i singoli episodi legati a violazioni di carattere disciplinare e la valutazione complessiva del comportamento è interessante richiamare la sentenza del **TAR Emilia Romagna n. 477 del 21 maggio 2015** nella quale secondo il collegio giudicante la gravità di singoli episodi, invero, può sì condizionare il giudizio complessivo circa la condotta dello studente ed eventualmente abbassare in modo significativo il relativo voto, ma resta in ogni caso sempre soggetta ad una valutazione che deve tenere conto della personalità complessiva dell'alunno e del

suo generale modo di confrontarsi con insegnanti e compagni, per trarsene conclusioni ben ponderate quanto alla maturità complessiva della persona e alla sua capacità di interazione con l'ambiente (nel medesimo orientamento si colloca la sentenza del **TAR Campania n. 4489 del 30 settembre 2013**).

Appare utile approfondire la questione dell'irrogazione della sanzione della mancata partecipazione alle uscite didattiche (gite scolastiche).

Anche in questo caso assume rilevanza il Regolamento di Istituto per la regolamentazione e la tipizzazione di tale sanzione disciplinare e quindi sulla conseguente legittimità.

Il **TAR Campania con sentenza n. 3884 del 20 maggio 2025**, respingendo il ricorso dei genitori, affronta tale tematica.

Si riportano i passaggi più significativi:

"I ricorrenti hanno impugnato la nota prot. n. -OMISSIS-, emessa dall'Istituto Comprensivo Statale "A. -OMISSIS- con cui, a seguito di loro specifica richiesta del 05/05/2023, si comunicava l'esclusione del minore -OMISSIS- dal viaggio di istruzione programmato per il periodo 8-11 maggio 2023; hanno chiesto, quindi, accertarsi il diritto del minore a partecipare al viaggio di istruzione e condannarsi l'Amministrazione scolastica al risarcimento, in favore dell'alunno, di tutti i danni subiti e subendi e/o della perdita di chance derivanti dall'ingiusta esclusione di quest'ultimo dal viaggio di istruzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con verbale del 22/03/23, infatti, il Consiglio di Classe constatava che l'alunno era stato destinatario, nel corso dell'anno, di numerose note disciplinari e generiche per le quali il Regolamento di Istituto prevede, appunto, la esclusione dell'alunno dalle gite e dai viaggi di istruzione; il Consiglio di Classe deliberava, conseguentemente, la misura disciplinare oggi impugnata.

Preme, altresì, rilevare che l'art 12.5 del Regolamento di Istituto stabilisce, con specifico riferimento alla Scuola Secondaria, nella sezione dedicata alle sanzioni disciplinari, che gli alunni, ove riportino tre note disciplinati, sono esclusi dalle visite guidate e/ o dai viaggi di istruzione."

Sulla legittimità della sanzione di esclusione dall'uscita didattica (gita scolastica) si veda la **sentenza del TAR Campania del 21 ottobre 2022.**

LA DISCIPLINA SCOLASTICA COME DISPOSITIVO EDUCATIVO – VALUTAZIONE DELL'IMPATTO EDUCATIVO E STRUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE SCUOLE*

La disciplina scolastica rappresenta uno degli ambiti più delicati e al tempo stesso più qualificanti dell'azione educativa esercitata dalle istituzioni scolastiche autonome. Essa non si esaurisce nella dimensione regolativa o sanzionatoria, ma si colloca pienamente all'interno della funzione educativa della scuola, intesa come spazio istituzionale di formazione integrale della persona, di sviluppo delle responsabilità individuali e di costruzione della convivenza democratica.

L'ordinamento scolastico italiano, a partire dal D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni, riconosce esplicitamente la finalità educativa delle sanzioni disciplinari – quale finalità fondamentale, costitutiva – sottolineando come gli interventi disciplinari non possano configurarsi come strumenti meramente punitivi, ma anzi devono essere orientati alla responsabilizzazione dello studente, alla riparazione della relazione educativa e alla tutela della comunità scolastica.

Se ogni volta ripensassimo a questa prospettiva normativa, ci sarebbe molto chiaro che la sanzione disciplinare costituisce un dispositivo pedagogico molto complesso, il cui valore educativo non risiede nell'atto in sé, ma nel processo riflessivo, relazionale e formativo che essa è in grado di attivare. Questa impostazione richiede, naturalmente, che le istituzioni scolastiche dispongano non solo di riferimenti normativi chiari, ma anche di strumenti concettuali e operativi che consentano di collocare l'intervento disciplinare all'interno di un quadro pedagogico coerente e di valutarne in modo rigoroso l'effettiva efficacia e ricaduta, anche, ad esempio, nella classe di appartenenza.

Il contesto regionale e le evidenze emergenti dall'osservazione ispettiva

L'attività di osservazione, consulenza, accompagnamento e supporto alle istituzioni scolastiche svolta a livello regionale evidenzia come la gestione dei procedimenti disciplinari costituisca un ambito ad alta complessità professionale, che interpella e declina simultaneamente dimensioni normative, pedagogiche, organizzative e relazionali.

Nella maggior parte dei contesti scolastici, emerge per fortuna una forte consapevolezza della funzione educativa della disciplina, accompagnata tuttavia dalla necessità di disporre di strumenti più strutturati per sostenere la presa in carico collegiale delle situazioni più complicate (e/o complesse) e per documentare in modo rigoroso l'efficacia degli interventi adottati.

In particolare, l'osservazione dei contesti scolastici del Piemonte evidenzia alcune necessità più evidenti e spesso gravi:

* *A cura di Tiziana Catenazzo*

Riferimenti: Ufficio IV e-mail drpi.ufficio4@istruzione.it
Stefano Suraniti stefano.suraniti@istruzione.it

- la necessità di rafforzare la pertinenza e coerenza tra la finalità educativa dichiarata e le pratiche disciplinari effettivamente adottate[9];
- l'esigenza di sostenere i Consigli di classe nella lettura pedagogica dei comportamenti disfunzionali e nella progettazione di interventi educativi intenzionali;
- il bisogno di strumenti che consentano di monitorare nel tempo l'evoluzione dei comportamenti e di valutare l'effettiva incidenza educativa delle misure adottate;
- la necessità di rafforzare la dimensione collegiale e professionale dell'intervento disciplinare, superando approcci frammentari o esclusivamente reattivi;
- l'importanza di garantire trasparenza, coerenza e correttezza amministrativa, anche in relazione alla qualità delle relazioni scuola–famiglia.

Tali evidenze confermano come la gestione della disciplina scolastica non possa essere considerata un ambito residuale dell'azione educativa, ma rappresenti, al contrario, un indicatore significativo della qualità pedagogica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

La disciplina scolastica come oggetto di riflessione professionale e di valutazione educativa

Una delle acquisizioni più rilevanti della ricerca pedagogica contemporanea[10] riguarda il riconoscimento della necessità di spostare l'attenzione dalla valutazione del comportamento dello studente alla valutazione dell'efficacia dell'azione educativa della scuola.

In questa prospettiva, la sanzione disciplinare non può essere considerata un punto di arrivo, ma deve essere intesa come una fase di un processo educativo più ampio, la cui efficacia deve essere oggetto di osservazione, analisi e valutazione.

[9] Questo ha molto a che fare con la chiarezza delle strategie e degli strumenti che intendiamo adottare per la buona riuscita dell'intervento disciplinare ma occorre sempre, sempre, ricordarci di pensare e scrivere con molta chiarezza, anzi tutto. La chiarezza di pensiero e di scrittura è alla base, specialmente a scuola. E risponde allo stresso 'dovere di verità' rincorso dai giudici nelle aule dei tribunali. "Non è possibile pensare con chiarezza se non si è capaci di parlare e scrivere con chiarezza", così John Searle filosofo e teorico del rapporto fra linguaggio e realtà istituzionali.

[10] Già John Dewey aveva evidenziato come l'esperienza educativa si configuri come processo riflessivo, nel quale l'individuo attribuisce significato alle conseguenze delle proprie azioni, sviluppando progressivamente forme più mature di giudizio e responsabilità. Allo stesso modo, Piaget ha mostrato come lo sviluppo morale evolva da una fase di eteronomia: dall'obbedienza alla regola esterna a una fase di autonomia, caratterizzata dalla comprensione del valore intrinseco delle norme e dalla loro interiorizzazione consapevole. Successivamente, Lawrence Kohlberg ha ulteriormente chiarito come lo sviluppo morale si realizzi attraverso stadi progressivi, nei quali il passaggio a livelli più avanzati è favorito dall'esperienza di situazioni che sollecitano il confronto tra azione, conseguenze e responsabilità personale (Kohlberg, 1981). In ambito pedagogico contemporaneo, numerosi studi hanno evidenziato come l'efficacia degli interventi disciplinari dipenda dalla loro capacità di attivare processi riflessivi e relazionali, piuttosto che dalla loro intensità o severità (Meirieu, 1991; Mortari, 2003; Cifali, 2005). Parallelamente, la ricerca in ambito psicologico ed educativo ha mostrato come gli interventi disciplinari producano effetti educativi stabili solo se inseriti in un contesto relazionale coerente e accompagnati da processi di riflessione e rielaborazione, mentre approcci esclusivamente punitivi tendono a produrre effetti temporanei e adattivi, senza incidere in modo significativo sulla struttura motivazionale e comportamentale dello studente (Bandura, 1977; Deci e Ryan, 2000).

Valutare l'impatto formativo di una sanzione disciplinare significa interrogarsi, in termini professionali e pedagogicamente fondati, sulla possibilità/capacità dell'intervento educativo (di ogni singolo intervento educativo, in realtà…) di promuovere nello studente:

- una migliore consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni;
- lo sviluppo di competenze di autoregolazione;
- la graduale interiorizzazione delle regole;
- il miglioramento della qualità delle relazioni.

Al tempo stesso, tale valutazione deve considerare l'impatto reale (positivo o meno) dell'intervento disciplinare sul contesto[11] classe e sulla comunità scolastica nel suo complesso, in termini di percezione di equità, sicurezza e qualità del clima educativo: in una parola sola, del più ampio "benessere".

Questo approccio implica il riconoscimento della disciplina come oggetto di riflessione professionale e di autovalutazione istituzionale, in coerenza con i principi che regolano il Sistema Nazionale di Valutazione e con la più ampia prospettiva del miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa.

La strategia regionale dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte: sostenere le istituzioni scolastiche nello sviluppo di pratiche disciplinari educative e valutabili

Alla luce delle evidenze emerse e in coerenza con il quadro normativo e pedagogico di riferimento, si è ritenuto opportuno mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche del Piemonte due

documenti tra loro complementari, finalizzati a sostenere lo sviluppo di pratiche disciplinari coerenti con la funzione educativa della scuola[12].

[11] Chi definisce il campo da gioco, ha già vinto metà della partita (George Lakoff). Nessuno di noi, persone di scuola, è così ingenuo da pensare che il comportamento di ciascuno non sia in relazione a dinamiche relazionali e condizioni organizzative e culturali definite di volta in volta dal contesto. "Il contesto scolastico è un campo sociale, caratterizzato da relazioni di potere, norme e strutture che influenzano i comportamenti e le traiettorie degli individui (Bourdieu, sociologia dell'educazione, La reproduction, Minuit 1970).

[12] Le istituzioni scolastiche del Piemonte possono avvalersi dei servizi di supporto e consulenza attivati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in materia di inclusione scolastica e per la gestione delle situazioni educative complesse. In particolare, sono attivi i Consulenti regionali per l'inclusione (nota USR Piemonte n. 6832/2023), i Gruppi di lavoro regionali e territoriali, nonché le azioni di accompagnamento e consulenza promosse dall'USR per il Piemonte, finalizzate a sostenere le scuole nella progettazione educativa, nella gestione dei comportamenti disfunzionali e nello sviluppo di pratiche inclusive coerenti con il quadro normativo vigente. Le istituzioni scolastiche possono rivolgersi ai referenti per l'inclusione degli Ambiti territoriali di competenza per richiedere consulenza, supporto alla progettazione educativa e accompagnamento nelle situazioni che richiedano un approfondimento specialistico.); altri riferimenti sono sicuramente i CTS (Centri Territoriali di Supporto); il GLIR Piemonte; l'Organo di garanzia regionale. Materiali, riferimenti e indicazioni operative sono disponibili nella sezione dedicata del sito dell'USR Piemonte:

Il primo documento "La valutazione dell'impatto formativo delle sanzioni disciplinari - documento tecnico per la dirigenza scolastica e modello operativo per i Consigli di classe", fornisce un modello operativo strutturato per la valutazione dell'impatto formativo delle sanzioni disciplinari, offrendo alle istituzioni scolastiche uno strumento concreto per documentare, analizzare e monitorare l'efficacia degli interventi educativi adottati.

il secondo documento "Oltre la sanzione – quando la scuola interviene in relazione a comportamenti disfunzionali degli studenti a scuola", propone una riflessione pedagogica e sistemica sul significato educativo della sanzione disciplinare, collocandola all'interno di una prospettiva che riconosce nella disciplina non uno strumento di controllo, ma un dispositivo educativo orientato alla crescita, alla responsabilizzazione e all'inclusione. Nel contesto della riflessione pedagogico-sistemica, questo documento rappresenta uno strumento di analisi multidimensionale che consente di individuare le aree di forza e gli ambiti di miglioramento nella gestione collegiale del comportamento disfunzionale, elemento centrale nella definizione delle sanzioni disciplinari.

I due documenti non devono essere intesi come strumenti prescrittivi: al contrario, come possibili dispositivi di supporto per la riflessione professionale, il confronto fra i colleghi, lo sviluppo della qualità educativa delle pratiche (ad esempio in relazione alle famiglie) nel più ampio rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. È chiaro che tali strumenti traggono origine da una forte semplificazione della bibliografia più autorevole e, a noi tutti, ben nota[13].

https://istruzionepiemonte.it/inclusione. Per richieste di consulenza o accompagnamento è attivo il canale dedicato: inclusione@istruzionepiemonte.it. Il presente documento si inserisce nell'ambito delle azioni di accompagnamento alle istituzioni scolastiche promosse dall'USR Piemonte. Chi scrive opera, nell'esercizio delle funzioni di dirigente tecnica, con specifico incarico relativo all'area dell'inclusione scolastica.

[13] Per le nostre biblioteche private o, ancor meglio, per quelle scolastiche, allo scaffale riservato alla disciplina e alle analisi del comportamento, essenziali i testi di Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan; Piaget, J. (1932). *Il giudizio morale nel fanciullo*. Firenze: Giunti; Kohlberg, L. (1981). *Essays on Moral Development*. San Francisco: Harper & Row; Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall; Deci, E. L., Ryan, R. M. (2000). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York: Plenum; Meirieu, P. (1991). *Imparare, sì, ma come?* Milano: FrancoAngeli; Mortari, L. (2003). *Apprendere dall'esperienza*. Roma: Carocci; Cifali, M. (2005). *Il legame educativo*. Milano: Cortina.

Finalità dell'iniziativa

La pubblicazione dei documenti allegati si inserisce in una più ampia strategia di accompagnamento delle istituzioni scolastiche del Piemonte, finalizzata a:

- rafforzare la coerenza pedagogica delle pratiche disciplinari;
- sostenere la professionalità dei Dirigenti scolastici (specie se al loro primo anno) e dei Consigli di classe (specie se costituiti da un buon numero di colleghi con pochi anni di esperienza a scuola) nella gestione delle situazioni educative complesse;
- promuovere una cultura professionale orientata alla riflessione, alla responsabilità educativa e alla valutazione dell'impatto delle azioni intraprese;
- favorire lo sviluppo di pratiche educative intenzionali, collegiali e documentate;

La funzione ispettiva come presìdio della qualità educativa

In conclusione, all'interno dell'ampio quadro fin qui delineato, un brevissimo paragrafo lo merita anche la funzione tecnica e ispettiva, che esercita non (solo) l'esercizio di mero e freddo "controllo" formale, ma è figura di sistema, orientata a sostenere le scuole nello sviluppo di pratiche sempre più consapevoli, coerenti e fondate e al rafforzare il legame e la coerenza tra i princìpi normativi, le prassi educative e le finalità formative della scuola. Promuovere strumenti che ci consentano di valutare l'impatto educativo delle sanzioni disciplinari, serve a rafforzare la qualità professionale di ogni intervento e a sostenere la riflessività delle istituzioni scolastiche. È in tal modo che la funzione ispettiva contribuisce alla promozione di una scuola attenta alla qualità dei processi educativi, capace di riflettere criticamente sulle proprie pratiche e sviluppare interventi fondati su evidenze pedagogiche e valutative. Persino l'adozione di provvedimenti disciplinari può rivelarsi azione utilissima a sostenere lo sviluppo di scuole sempre più attente alla qualità, all'inclusione e alla centralità dei processi di apprendimento e di crescita degli studenti[14].

[14] Il D.M. 21 febbraio 2022, n. 41, definisce e aggiorna le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva e attribuisce al dirigente tecnico un ruolo di raccordo tra l'Amministrazione e le istituzioni scolastiche, contribuendo allo sviluppo della qualità del sistema educativo e al sostegno dell'autonomia scolastica e il rafforzamento di una scuola "attenta, inclusiva, al servizio della persona, impegnata a prendere in carico le fragilità e a ridurre divari sociali, culturali, economici". https://www.mim.gov.it/documents/20182/7414469/Allegato%2B2_m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000041.21-02-2022.pdf/41e80f5b-c488-d83c-3314-c1af7206af87?t=1694078385566&version=1.0&utm_source=chatgpt.com.

LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO FORMATIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI*

Documento tecnico per la dirigenza scolastica e modello operativo per i Consigli di classe

PARTE I

QUADRO NORMATIVO E PEDAGOGICO

1. Premessa

La sanzione disciplinare, all'interno dell'ordinamento scolastico italiano, trova legittimazione esclusivamente nella sua finalità educativa e nella sua capacità di incidere positivamente sul processo di crescita dello studente.

Ne deriva che ogni istituzione scolastica è chiamata non solo a irrogare eventuali provvedimenti disciplinari nel rispetto delle procedure, ma anche a valutarne l'efficacia educativa, verificando se abbiano effettivamente prodotto un cambiamento comportamentale, relazionale e valoriale.

Il presente documento intende fornire:

- un inquadramento pedagogico del tema;

- uno strumento strutturato di monitoraggio dell'impatto formativo delle sanzioni disciplinari.

2. Fondamenti pedagogici della sanzione formativa

La sanzione disciplinare, per essere coerente con la funzione istituzionale della scuola, deve collocarsi all'interno di una cornice pedagogica chiara, fondata su teorie educative, psicologiche e relazionali consolidate. La disciplina scolastica non coincide con il controllo del comportamento, ma con l'educazione alla responsabilità, alla convivenza democratica e all'interiorizzazione delle regole.

Nella prospettiva pedagogica contemporanea, la regola non è un limite imposto dall'esterno, ma uno strumento che consente la convivenza e la tutela reciproca dei diritti. La violazione della regola deve implicare, quindi, un evento educativo, poiché rende visibile il conflitto che può manifestarsi tra l'impulso individuale e la responsabilità sociale.

La sanzione formativa ha quindi lo scopo di:

- rendere consapevole lo studente del significato della regola;
- evidenziare il nesso tra comportamento e conseguenze;
- favorire il passaggio da etero-regolazione ad autoregolazione.

La finalità è il progressivo sviluppo del controllo interno del comportamento e non la mera obbedienza esterna.

**A cura di Claudia Valli*

Riferimenti: Ufficio IV e-mail drpi.ufficio4@istruzione.it
Stefano Suraniti stefano.suraniti@istruzione.it

Inoltre, affinché la sanzione produca apprendimento in termini comportamentali, lo studente deve poter riconoscere la propria responsabilità personale. La semplice sanzione, priva di elaborazione, rischia di interrompere il processo educativo anziché rafforzarlo.

Le ricerche in ambito psicologico evidenziano che il cambiamento comportamentale è più stabile quando il soggetto percepisce la conseguenza delle sue azioni come equa e comprende pienamente l'impatto che la stessa azione ha avuto sugli altri. Una sanzione percepita come arbitraria o sproporzionata genera invece meccanismi difensivi (negazione, minimizzazione, attribuzione esterna della colpa) che ostacolano la crescita.

L'importanza della riparazione del danno come passaggio trasformativo è sottolineata molto bene dalla pedagogia della responsabilità. Riparare significa innanzitutto riconoscere il danno arrecato, quindi ricostruire la relazione compromessa, infine, ristabilire l'equilibrio nella comunità. Le pratiche riparative (attività utili alla scuola, restituzione pubblica, mediazione) attivano processi empatici e favoriscono l'interiorizzazione del valore della norma.

Per facilitare la valenza formativa della sanzione, si suggerisce di guidare lo studente in un processo riflessivo che gli consenta di analizzare il proprio comportamento, riconoscere le emozioni coinvolte, individuare alternative comportamentali da mettere in atto e, infine, formulare impegni concreti. In assenza di tale rielaborazione, la sanzione rimane evento esterno e non produce apprendimento significativo.

Un ulteriore aspetto evidenziato dalla letteratura pedagogica è che l'efficacia della sanzione dipende dalla continuità dell'intervento educativo. Dopo l'irrogazione della misura è necessario monitorare il comportamento nel tempo, sostenere lo studente nel reinserimento ed evitare etichettature stigmatizzanti. Il rischio che si corre, infatti, è la cristallizzazione dell'identità deviante ("studente problematico"), che può indurre dinamiche negative (la "profezia che si autoavvera", ad esempio).

È chiaro quindi che una sanzione comminata, ad esempio, rispetto a comportamenti non adeguati può, dunque, essere considerata efficace quando si osservano una riduzione stabile della recidiva, un miglioramento generalizzato nei diversi contesti disciplinari, il riconoscimento esplicito dell'errore con atteggiamenti riparativi spontanei e una maggiore capacità di autocontrollo. Un cambiamento esclusivamente temporaneo, fondato sulla paura della punizione, non configura un esito formativo pieno, ma solo un adattamento contingente.

3. Personalizzazione dell'intervento disciplinare e condizioni soggettive dello studente

Il principio di finalità educativa impone che il Consiglio di classe tenga in adeguata considerazione la situazione personale dello studente.

L'ordinamento scolastico italiano, attraverso la normativa sull'inclusione (L. 104/1992, L. 170/2010, D.Lgs. 66/2017 e successive modifiche, Linee guida sui BES), riconosce che i comportamenti possono essere influenzati da condizioni neuroevolutive, emotive o relazionali.

In presenza di situazioni particolari, quali diagnosi di ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività), DOP (Disturbo Oppositivo-Provocatorio), disturbi del neurosviluppo, situazioni di fragilità emotiva documentata, condizioni certificate ai sensi della L. 104/1992, la valutazione disciplinare deve essere particolarmente attenta al nesso tra comportamento e condizione personale.

Il comportamento scorretto, in tali situazioni, non deve essere automaticamente imputabile a volontà trasgressiva. In alcuni casi, esso può essere espressione di difficoltà di autoregolazione, impulsività, scarsa inibizione comportamentale o deficit nelle funzioni esecutive. Sanzionare ripetutamente uno studente per condotte direttamente riconducibili alla sua condizione clinica, senza aver prima adottato strategie educative e organizzative adeguate, innanzitutto, viola il principio di personalizzazione dell'intervento educativo, inoltre può configurare una forma indiretta di discriminazione, aggravando il disagio e rafforzando il comportamento problema e rischia di compromettere la relazione educativa.

In tali situazioni, il Consiglio di classe è chiamato a verificare:

- se l'organizzazione didattica sia stata adeguatamente adattata e siano state effettivamente attuate le misure previste nel PEI o nel PDP, nel caso siano presenti;
- se siano stati predisposti strumenti di autoregolazione e supporto;
- se il comportamento sia volontario o prevalentemente espressivo di una difficoltà funzionale.

In presenza di PEI o PDP, la valutazione dell'impatto dialoga con le misure educative previste e la sanzione resta possibile qualora il comportamento ecceda la sfera della difficoltà clinica e incida in modo grave sui diritti altrui; tuttavia, essa deve essere calibrata, motivata in modo rafforzato e accompagnata da un piano educativo specifico.

Il princìpio guida è che la disciplina non può sostituirsi alla progettazione educativa personalizzata.

4. La necessità della valutazione della qualità e dell'efficacia della sanzione

Da quanto detto, si rende necessario darsi degli strumenti per verificare l'effettiva efficacia della sanzione dal punto di vista educativo. Si passa dal valutare lo studente, a valutare l'efficacia dell'azione educativa della scuola.

Per impatto formativo della sanzione disciplinare si intende, quindi, la variazione osservabile, documentabile e comparabile del comportamento dello studente successivamente all'irrogazione della sanzione, rispetto a una situazione di partenza (baseline) definita in modo oggettivo.

L'impatto non coincide, infatti, con una generica percezione di miglioramento, ma consiste in una differenza misurabile tra il "prima" e il "dopo", rilevata attraverso indicatori condivisi dal Consiglio di classe.

La valutazione dell'impatto richiede, pertanto, due momenti metodologicamente distinti:

1. la definizione esplicita della baseline (quadro comportamentale pre-sanzione);
2. l'osservazione comparativa nel periodo post-sanzione, mediante gli stessi indicatori utilizzati per la rilevazione iniziale.

La baseline rappresenta la fotografia del comportamento dello studente nel periodo immediatamente precedente la sanzione. Essa deve essere costruita su dati oggettivi, documentati e verbalizzabili, evitando giudizi generici (es. "si comporta male", "è spesso distratto").

Il Consiglio di classe può assumere come riferimento:

- numero di note disciplinari negli ultimi 30 giorni;
- numero di episodi formalmente segnalati (es. ultimi 10 eventi critici);
- frequenza settimanale dei comportamenti problema;
- tipologia ricorrente delle infrazioni (disturbo della lezione, offese, aggressività, mancato rispetto delle consegne, ecc.);
- eventuali relazioni scritte dei docenti;
- presenza di richiami verbali reiterati documentati nei registri.

È opportuno, inoltre, che la baseline venga esplicitata nel verbale del Consiglio di classe che irroga la sanzione, che sia indicato con chiarezza l'arco temporale considerato (es. "ultimi 30 giorni", "periodo settembre–ottobre", "primo periodo didattico",…) e che si distinguano i comportamenti occasionali dai comportamenti sistematici. La verbalizzazione della baseline costituisce elemento di correttezza amministrativa, trasparenza decisionale e tutela dell'istituzione in caso di eventuale contenzioso.

La valutazione dell'impatto deve basarsi su indicatori osservabili, misurabili e confrontabili nel tempo, quali, per esempio, la riduzione della recidiva, l'aumento della conformità alle regole, il miglioramento delle relazioni, l'assunzione esplicita di responsabilità, la stabilità del cambiamento, la generalizzazione del comportamento corretto in diversi contesti disciplinari.

Infine, ma non in ordine di importanza, occorre tenere presente che valutare l'impatto solo sul singolo studente rischia di essere riduttivo: la sanzione ha quasi sempre una ricaduta sistemica sul gruppo classe, in termini di percezione di equità, sicurezza, fiducia nell'adulto e qualità del clima relazionale. Il Consiglio di classe deve dimostrare di aver considerato il bilanciamento tra la funzione educativa della sanzione, la tutela del gruppo classe e la sicurezza e la serenità dell'ambiente di apprendimento.

PARTE II

MODELLO OPERATIVO PER I CONSIGLI DI CLASSE

Si propone un modello operativo, ad uso dei consigli di classe, per valutare l'efficacia dell'azione educativa della sanzione disciplinare.

La presente procedura di valutazione dell'impatto delle sanzioni si colloca in attuazione del sistema disciplinare previsto dal Regolamento d'Istituto, adottato ai sensi del D.P.R. 249/1998 e del D.P.R. 275/1999. Inoltre, essa costituisce uno strumento applicativo dei principi contenuti nel Patto educativo di corresponsabilità, che riconosce nella disciplina scolastica non una funzione meramente sanzionatoria, bensì un momento educativo orientato alla responsabilizzazione dello studente, alla tutela del diritto allo studio e alla salvaguardia della comunità scolastica. La valutazione dell'impatto della sanzione garantisce, infatti, coerenza tra provvedimento disciplinare e finalità educativa dichiarata nel Regolamento d'Istituto, rafforzando la dimensione di corresponsabilità tra scuola, famiglia e studente.

Inoltre, in una prospettiva sistemica, la presente procedura si integra molto bene con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), quale espressione dell'identità culturale ed educativa della scuola, con il Rapporto di Autovalutazione (RAV), in relazione agli indicatori di clima scolastico e gestione della classe e con il Piano di Miglioramento, quale strumento di sviluppo della qualità organizzativa e didattica dell'Istituto.

La formalizzazione della valutazione di impatto rappresenta, pertanto, una pratica di responsabilità professionale e amministrativa, coerente con i principi di trasparenza, proporzionalità, personalizzazione e inclusione che regolano l'azione educativa della scuola autonoma. La scheda non ha, dunque, natura sanzionatoria ulteriore, ma rappresenta uno strumento di riflessione professionale e di garanzia di coerenza educativa, volto a documentare l'efficacia dell'azione disciplinare nell'ottica della responsabilizzazione, della riparazione e del miglioramento del clima scolastico.

La scheda consente di:

- definire in modo oggettivo la situazione di partenza (baseline);
- rilevare indicatori osservabili nel periodo successivo alla sanzione;
- formulare una valutazione comparativa motivata;
- orientare eventuali interventi educativi successivi.

La compilazione deve avvenire in sede di Consiglio di classe, in quanto espressione di valutazione collegiale. Qualora la redazione materiale sia affidata al Coordinatore di classe, il contenuto deve essere necessariamente condiviso, discusso e validato durante il Consiglio di classe, con verbalizzazione agli atti.
La presente procedura costituisce, pertanto, attuazione concreta del paradigma della comunità educante delineato dal D.P.R. 134/2025, integrando il sistema disciplinare interno con una logica di accompagnamento, monitoraggio e miglioramento continuo delle pratiche educative.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO FORMATIVO DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

Istituto: _____
Classe: _____
Studente: _____
Tipo di sanzione: _____
Data irrogazione: _____
Periodo di osservazione successivo (a 30 giorni e poi follow up a 60 e 90 giorni):

_____
_____
_____
_____

SEZIONE PRELIMINARE – DEFINIZIONE DELLA BASELINE (SITUAZIONE PRE-SANZIONE): La presente rilevazione costituisce la baseline di riferimento per la valutazione dell'impatto della sanzione nel periodo successivo.

Periodo preso in esame per la rilevazione del comportamento precedente la sanzione:
☐ Ultimi 30 giorni[15]
☐ Ultimi 10 episodi formalizzati
☐ Periodo specifico (indicare): _____

Numero di note disciplinari nel periodo considerato: _____

Numero di episodi gravi formalizzati: _____

Frequenza media dei comportamenti problematici:
☐ Occasionale (1 episodio isolato)
☐ Ricorrente (1–2 episodi a settimana)

[15] È chiaro che il termine è puramente indicativo. Si ritiene che, considerando un periodo precedente più ampio, verificando il ripetersi di condotte non adeguate nel corso di più mesi, i Consigli di classe avrebbero potuto adottare interventi di altro tipo (per contenere, correggere e sostenere) e non sanzionatorio. Ogni indicatore e descrittore qui suggerito va calato nell'ambito di valutazioni pertinenti al contesto e alle finalità condivise dai docenti.

Riferimenti: Ufficio IV e-mail drpi.ufficio4@istruzione.it
Stefano Suraniti stefano.suraniti@istruzione.it

☐ Frequente (quasi quotidiano)
☐ Sistematico (quotidiano con elevata intensità)

Tipologia prevalente delle condotte:
☐ Disturbo della lezione
☐ Mancato rispetto delle regole
☐ Offese verbali
☐ Aggressività fisica
☐ Rifiuto delle consegne
☐ Altro: _____

Gravità media delle condotte:
☐ Bassa
☐ Media
☐ Alta

Descrizione sintetica e oggettiva del quadro comportamentale pre-sanzione:

_____
_____

RILEVAZIONE DEL **CLIMA DI CLASSE** NEL PERIODO PRECEDENTE LA SANZIONE

Periodo considerato: _____

Il Consiglio di classe rileva che, nel periodo precedente la sanzione, il clima della classe era caratterizzato da:

Livello di disturbo durante le lezioni
☐ Assente
☐ Contenuto
☐ Frequente
☐ Diffuso e destabilizzante

Percezione di sicurezza relazionale
☐ Elevata
☐ Adeguata
☐ Fragile
☐ Compromessa

Livello di collaborazione tra pari
☐ Molto adeguato
☐ Generalmente positivo

☐ Discontinuo
☐ Conflittuale

Percezione di equità e autorevolezza dell'adulto
☐ Elevata fiducia
☐ Fiducia sufficiente
☐ Fiducia parziale
☐ Fiducia compromessa

Descrizione sintetica del clima pre-sanzione:

_____
_____

SEZIONE A – ANALISI DELLA COERENZA DEL PROVVEDIMENTO

La sanzione è risultata proporzionata alla gravità dell'infrazione?
☐ Sì pienamente ☐ In parte ☐ No

È stata adeguatamente motivata allo studente?
☐ Sì ☐ Parzialmente ☐ No

È stato previsto un momento strutturato di riflessione educativa?
☐ Colloquio individuale
☐ Coinvolgimento famiglia
☐ Attività scritta riflessiva
☐ Attività riparativa
☐ Nessuna azione ulteriore

Osservazioni:

_____
_____

SEZIONE B – INDICATORI DI CAMBIAMENTO COMPORTAMENTALE[16]

Scala di valutazione:
1 = Non presente
2 = Presente occasionalmente
3 = Presente in modo discontinuo
4 = Presente in modo significativo
5 = Presente in modo stabile e consolidato

Indicatore	1	2	3	4	5
Comportamenti positivi	☐	☐	☐	☐	☐
Rispetto delle regole condivise	☐	☐	☐	☐	☐
Qualità della relazione con i docenti	☐	☐	☐	☐	☐
Qualità della relazione con i pari	☐	☐	☐	☐	☐
Assunzione di responsabilità	☐	☐	☐	☐	☐
Capacità di autoregolazione	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE C – CONSAPEVOLEZZA E RIELABORAZIONE

Lo studente ha dimostrato di:
☐ Comprendere la gravità del comportamento
☐ Riconoscere la propria responsabilità
☐ Manifestare atteggiamenti riparativi
☐ Minimizzare l'accaduto
☐ Attribuire la responsabilità ad altri

[16] Evidenze da osservazioni sistematiche da parte dei docenti e feedback ricevuti dalla famiglia e da eventuali figure di riferimento dello studente (educatore, psicologo,…).

Evidenze oggettive osservate:

_____

_____

SEZIONE D – RECIDIVA

Nel periodo di osservazione si sono verificati ancora comportamenti scorretti?
☐ No
☐ Episodi isolati
☐ Recidiva frequente

Il miglioramento del comportamento si è generalizzato a tutte le discipline?
☐ Sì
☐ Parzialmente
☐ No

SEZIONE E - RILEVAZIONE DEL CLIMA DI CLASSE NEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SANZIONE

Il Consiglio di classe rileva:

Livello di disturbo durante le lezioni:
☐ Migliorato significativamente
☐ Parzialmente migliorato
☐ Invariato
☐ Peggiorato

Percezione di sicurezza relazionale:
☐ Rafforzata
☐ Lievemente migliorata
☐ Invariata
☐ Peggiorata

Livello di collaborazione tra pari:
☐ Rafforzato
☐ Parzialmente migliorato
☐ Invariato
☐ Peggiorato

Percezione di equità e autorevolezza dell'adulto:
☐ Rafforzata

☐ Invariata
☐ Messa in discussione

Valutazione complessiva dell'impatto sistemico: la sanzione ha avuto un impatto sul clima di classe:

☐ Positivo e stabilizzante
☐ Moderatamente positivo
☐ Neutro
☐ Critico / controproducente

Motivazione collegiale:

_____
_____

SEZIONE F – VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'IMPATTO

☐ Impatto formativo significativo
☐ Impatto parziale
☐ Impatto debole
☐ Nessun impatto
☐ Impatto controproducente

Motivazione collegiale:

_____
_____

SEZIONE G – RICOMPOSIZIONE EDUCATIVA ED EVENTUALE RESTITUZIONE PUBBLICA[17]

In coerenza con il principio di finalità educativa e riparativa della sanzione, il Consiglio di classe può prevedere un momento di ricomposizione pubblica, finalizzato al ripristino della fiducia e della relazione educativa.

[17] La ricomposizione pubblica non ha mai natura umiliante né stigmatizzante (in tal caso tradirebbe le finalità finora espresse), ma anzi educativa e responsabilizzante. Deve avvenire in un contesto tutelato, proporzionato all'età e alla gravità del fatto e solo previo consenso informato della famiglia. In caso di fragilità della classe, è preferibile optare per forme riparative non espositive e modalità protette (es. incontro di ricomposizione mediato, in piccolo gruppo).

Tale momento può assumere le seguenti forme:

☐ Restituzione scritta dello studente condivisa con il Consiglio di classe e la famiglia

☐ Breve intervento orale dello studente davanti alla classe

☐ Incontro di ricomposizione con docenti e genitori

☐ Attività riparativa documentata e presentata alla comunità scolastica

☐ Nessuna ricomposizione ritenuta necessaria

La restituzione deve contenere:

- riconoscimento del comportamento tenuto;
- consapevolezza del danno arrecato;
- riflessione personale sull'accaduto;
- impegno concreto per il futuro.

SEZIONE H – DECISIONI EDUCATIVE CONSEGUENTI

Il Consiglio di classe ritiene opportuno:
☐ Proseguire con monitoraggio ordinario
☐ Attivare contratto educativo personalizzato
☐ Prevedere intervento di mediazione
☐ Attivare supporto psicopedagogico
☐ Convocare nuovamente la famiglia
☐ Rivalutare il sistema sanzionatorio adottato

Data del Consiglio di classe: _____
Firma del Coordinatore: _____
Firma del Dirigente Scolastico (presa visione): _____

Nota conclusiva

La presente scheda rappresenta uno strumento di autovalutazione pedagogica del Consiglio di classe, in coerenza con il principio di finalità educativa sancito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

OLTRE LA SANZIONE – QUANDO LA SCUOLA INTERVIENE IN RELAZIONE AI COMPORTAMENTI DISFUNZIONALI DEGLI STUDENTI A SCUOLA"*

Immaginate una scuola dove ogni momento critico diventi un'opportunità educativa profonda…! Una scuola in cui la sanzione disciplinare non rappresenti la fine, ma l'inizio di un percorso trasformativo che coinvolge studente/ssa, famiglia e comunità educante in un processo condiviso di consapevolezza e cambiamento.

È questa la prospettiva che sostiene il presente documento: un contributo che vuol essere vivo, operativo, con focus pedagogico, atto a ripensare il nostro approccio alla disciplina. Uno strumento che, in ottica di sanzione disciplinare, faciliti la transizione completa dalla logica punitiva alla prospettiva sistemica, dalla reazione isolata all'intervento integrato, dalla sanzione fine a sé alla leva di prevenzione e di benessere.

LA SANZIONE COME PORTA VERSO IL CAMBIAMENTO

La sanzione disciplinare, infatti, rappresenta spesso l'ultimo atto di una narrazione complessa. Al contrario, adottando la prospettiva qui proposta, può diventare il primo capitolo di una storia diversa: una storia in cui si sceglie di trasformare il momento critico in un'occasione di ascolto, di analisi sistemica e di progettazione condivisa, consentendo alla specifica sanzione di perdere la natura punitiva per acquisire, finalmente, un significato profondamente formativo. Ogni comportamento disfunzionale racconta, infatti, una storia di bisogni, di strategìe non sempre "a segno", di fatiche evolutive che chiedono di essere comprese prima ancora che giudicate. E tale predisposizione (è bene disambiguare questo aspetto con forza) non implica l'abolizione di regole, il negare le conseguenze o una sorta di permissivismo *tout court*. Anzi, rappresenta un approccio sostanziale e costruttivo, premessa fondamentale per riuscire a costruire intorno alla sanzione un ecosistema educativo che accompagni lo/a studentessa verso una consapevolezza autentica e un cambiamento duraturo[18].
Si tratta di un assetto operativo che, per essere attendibile ed efficace, richiede **coerenza pedagogica e una visione condivisa** da parte di tutti gli attori della comunità educante. Richiede che la dirigenza, i docenti, la famiglia e lo/a studente/ssa stesso/a siano coinvolti in **un processo che valorizza la responsabilità senza tuttavia trascurare la cura**. Solo così la sanzione può cessare di essere considerata un atto isolato per diventare, al contrario, tassello di un autentico progetto educativo.

* *A cura di Alessandra Bonora*

[18] Il paradosso educativo: la sanzione, se ben pensata e accompagnata, non chiude una storia ma apre un percorso. Non è il sigillo di un fallimento, ma l'invito a riscrivere un capitolo. La vera disciplina non reprime — educa, accompagna, include.

Riferimenti: Ufficio IV e-mail drpi.ufficio4@istruzione.it
Stefano Suraniti stefano.suraniti@istruzione.it

DAL PERCHÉ AL COME: COMPRENDERE IL COMPORTAMENTO[19]

Quando osserviamo un comportamento disfunzionale in classe, la nostra prima reazione è spesso quella di volerlo fermare, correggerlo, sanzionarlo. Ciò è naturale: è un comportamento che disturba, mette in difficoltà, crea tensione. Ma se ci fermiamo un attimo, se riusciamo a sospendere il giudizio e a guardare con occhi diversi, possiamo scoprire qualcosa di importante: quel comportamento, per quanto disfunzionale possa apparire, ha sempre un senso, un significato. La psicologia comportamentale ha sottolineato questo aspetto con chiarezza: ogni azione umana è finalizzata, orientata verso uno scopo.

Il comportamento disadattivo non fa eccezione; lo/a studente/ssa che interrompe continuamente la lezione, che si alza dal banco, che risponde in modo provocatorio, comunica, risponde a un bisogno, "cerca qualcosa": forse attenzione, forse di evitare un compito che sente troppo difficile, forse di comunicare un disagio che non riesce a esprimere a parole, forse di affermare la propria identità in un contesto in cui non si sente in grado (o capace) di farlo. Ecco che il comportamento diventa il linguaggio, il modo di dire "io ci sono", "ho bisogno", "sono in difficoltà". Ne discende, dunque, che comprendere la/le funzione/i dei comportamenti diventa un'azione centrale nel processo di soluzione del problema (o meglio, all'interno della parte di processo che compete alla scuola). È importante ribadire che comprendere non corrisponde a giustificare tutto, né rinunciare a porre dei limiti. Significa, invece, riconoscere che dietro ogni comportamento c'è uno/a studente/ssa con bisogni, emozioni e difficoltà. E che solo comprendendo quel bisogno possiamo intervenire in modo efficace. In altri termini, implica una competenza che rientra di default nella cassetta degli attrezzi di noi educatori; ossia, la capacità di conoscere autenticamente ciascun alunno.

La prospettiva sistemico-relazionale, inoltre, così come elaborata dal Gruppo di Palo Alto e approfondita nella *Pragmatica della Comunicazione Umana* di Watzlawick, Beavin e Jackson, ci ricorda che ogni comportamento va contestualizzato. Ogni azione, cioè, si inserisce in una rete di relazioni, scambi e significati condivisi. Ne consegue che ogni comportamento dello/a studente/ssa non è solo "suo", ma partecipa a un sistema, a una danza relazionale in cui insegnanti, compagni, famiglia, contesto giocano un ruolo attivo.

La possibilità di fare ordine nel groviglio dei comportamenti e nel trovare una linea di significato (e poi di azione) verosimile e sufficientemente attendibile risiede, dunque, nell'approccio funzionale

[19] La **psicologia cognitivo-comportamentale** — con autori come Skinner, Bandura e le più recenti elaborazioni sull'analisi funzionale del comportamento — ha finalmente chiarito che ogni comportamento è mosso da uno scopo e mantenuto da rinforzi e contingenze ambientali. Il **Gruppo di Palo Alto** e la *Pragmatica della Comunicazione Umana* evidenziano come il comportamento sia sempre contestuale, inserito in un sistema di scambi comunicativi in cui ogni elemento influenza e viene influenzato dagli altri.

ai comportamenti disadattivi, basato sulla ricerca dei rinforzi (ciò che mantiene il comportamento attivo nel tempo), ovvero degli antecedenti — ciò che accade prima — e delle conseguenze — ciò che accade dopo. Se, ad esempio, ogni volta che uno studente si comporta in modo provocatorio ottiene l'attenzione dell'insegnante e dei compagni, quel comportamento si ritiene rinforzato, anche se l'attenzione è negativa. Parimenti, se evitare un compito difficile porta sempre a non doverlo affrontare, dal punto di vista dello studente, l'evitamento diventa una strategia vincente. È chiaro che, abbracciando quest'ottica, modificare il contesto diventa fondamentale, lavorando proprio sulle condizioni che rendono quel comportamento necessario per lo studente. Concretamente, significa chiedersi: cosa posso cambiare nell'ambiente, nelle mie risposte, nelle mie proposte didattiche, nelle dinamiche di classe, perché quello/a studente/ssa non abbia più bisogno di quel comportamento per ottenere ciò di cui necessita?

In definitiva, lavorare sul comportamento in modo funzionale implica il riconoscere la complessità di ogni alunno, andare oltre il sintomo e costruire insieme — insegnanti, studenti, famiglie — percorsi di crescita. All'interno di tale cornice di senso, la sanzione disciplinare si inserisce in modo naturale come parte di un piano educativo integrato che prevede strategie coordinate tra tutti gli adulti di riferimento, ruoli chiari e condivisi, un monitoraggio costante dell'evoluzione della situazione e la possibilità di aggiustare la rotta quando necessario.

I VERI OBIETTIVI DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

Secondo l'ottica adottata, è importante che la scelta e la "progettazione" della sanzione, per funzionare meglio, siano guidate da obiettivi espliciti, condivisi e orientati al bene dello/a studente/ssa e della comunità scolastica.

Tra gli obiettivi primari - la cui adozione consente di concepire la sanzione disciplinare come punto di svolta trasformativo (piuttosto che come punto fermo) - si evidenziano in primis:

1. **PROTEGGERE IL CLIMA EDUCATIVO**: La sanzione tutela lo spazio di apprendimento di tutti, ristabilendo confini chiari e relazioni rispettose in classe.
2. **SVILUPPARE CONSAPEVOLEZZA**: Lo/a studente/ssa comprende l'impatto delle proprie azioni e sviluppa competenze per scelte più funzionali.
3. **RIPARARE LE RELAZIONI**: Costruire percorsi di riconciliazione e ricostruzione del legame educativo compromesso.
4. **PREVENIRE LA RECIDIVA**: Attraverso l'analisi funzionale e l'intervento integrato, ridurre la probabilità che il comportamento si ripeta.

Dagli obiettivi esplicitati, si evince chiaramente la centralità del ruolo svolto dal consiglio di classe/team docente; la presa in carico integrata, tuttavia, sottolinea la paritetica rilevanza del ruolo della Dirigenza, della famiglia e dello/a stesso/a studente/ssa.

IL RUOLO INSOSTITUIBILE DEL/DELLA DIRIGENTE SCOLASTICO/A

Il/la Dirigente Scolastico/a, in questa prospettiva, gioca un ruolo a tutto tondo: agisce certamente come garante della correttezza delle procedure disciplinari e, al contempo, presiede l'intero processo educativo. È il suo presidio che determina la qualità complessiva dell'intervento disciplinare e la sua reale efficacia educativa, non solo sul piano formale, ma soprattutto su quello sostanziale.

In sintesi:

- **GARANZIA NORMATIVA E PROCEDURALE**: Assicura il rispetto scrupoloso delle norme, la corretta applicazione dei regolamenti, la proporzionalità della sanzione; verifica che ogni passaggio formale sia documentato e trasparente.
- **COORDINAMENTO AZIONE COLLEGIALE**: Promuove e supervisiona la presa in carico da parte del team docente, assicurandosi che l'intervento sia realmente condiviso e coerente; facilita gli spazi di confronto e di decisione collegiale.
- **PRESIDIO DELLA QUALITÀ RELAZIONALE**: Monitora la qualità della comunicazione con le famiglie, interviene nelle situazioni di conflitto, garantisce che ogni interazione sia improntata al rispetto e alla collaborazione educativa.
- **PROMOZIONE DELLA CULTURA PREVENTIVA**: Non si limita alla gestione delle emergenze, ma promuove formazione, strumenti operativi e prassi condivise per prevenire i comportamenti disfunzionali e costruire un clima scolastico positivo.

L'IMPORTANZA DELLA PRESA IN CARICO COLLEGIALE

Come anticipato, il team docente rappresenta il cuore operativo dell'intervento disciplinare. È proprio grazie all'assunzione, da parte del team, di una reale **responsabilità condivisa della gestione** del comportamento disfunzionale, che la sanzione ha l'opportunità di acquistare coerenza, sostenibilità ed efficacia educativa. La frammentazione degli approcci, al contrario, è generatrice di **inefficacia complessiva.**

Da un punto di vista operativo, il metodo di lavoro consta di alcuni passaggi fondamentali che, se rispettati e gestiti con la dovuta cura, rappresentano una delle chiavi di volta più incisive nel processo di presa in carico da un punto di vista scolastico. I passi sono i seguenti**:**

1. **OSSERVAZIONE DESCRITTIVA**: raccolta sistematica di dati comportamentali oggettivi per costruire la *baseline*, con attenzione agli antecedenti e alle conseguenze, così come precedentemente sottolineato;

2. **COMPRENSIONE FUNZIONALE**: il team verifica se le strategie siano coordinate e comprende quale bisogno o funzione sostiene il comportamento disfunzionale;

3. **PROGETTAZIONE MIRATA**: definizione di un piano condiviso che includa la sanzione come parte di un intervento integrato;

4. **MONITORAGGIO SISTEMATICO**: osservazione continuativa dei risultati nel tempo, con possibilità di modifiche qualora i dati non confermino l'efficacia.

In sintesi, è in questa circolarità tra osservazione, intervento e valutazione che si gioca la possibilità di riuscita (o almeno, di contenimento).

IL PROTOCOLLO REGIONALE COME STRUMENTO OPERATIVO

In piena coerenza con quanto sinora illustrato, si pone il *Protocollo Regionale per la prevenzione e gestione dei comportamenti disfunzionali a scuola*[20], nato nel 2024 specificamente per dotare le scuole di una cornice procedurale capace di orientare l'azione del team docente quando ci si trova di fronte a comportamenti che mettono alla prova il clima e le relazioni.

Rispetto al tema in oggetto, uno degli aspetti più significativi del Protocollo è che incide radicalmente sul modo in cui guardiamo alle sanzioni disciplinari, poiché consente l' introduzione di una continuità metodologica che fa della sanzione un vero e proprio strumento del percorso educativo, del **cammino che si snoda tra un prima, un durante e un dopo**.

- **PRIMA DELLA SANZIONE**: Gli strumenti del Protocollo permettono di raccogliere dati oggettivi che costituiscono la baseline, ossia il punto di partenza necessario per valutare poi l'efficacia dell'intervento disciplinare.

- **DURANTE E DOPO LA SANZIONE**: Una volta avviato l'intervento disciplinare, il lavoro continua. Anzi, è proprio in questa fase che la continuità metodologica mostra tutto il suo

[20] Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte » Le crisi e i comportamenti disfunzionali a scuola – Analisi e protocollo per la prevenzione e la gestione

valore. Gli strumenti del Protocollo sono così utilizzati per monitorare l'evoluzione del comportamento, poiché sarà il confronto tra la baseline e le rilevazioni successive che permetterà di valutare se:

- ✓ La frequenza del comportamento problematico sia diminuita
- ✓ La gravità delle manifestazioni si sia ridotta
- ✓ Siano emersi comportamenti alternativi più funzionali
- ✓ Il clima relazionale in classe sia migliorato
- ✓ Lo/a studente/ssa manifesti maggiore consapevolezza

I vantaggi insiti nel metodo di lavoro proposto nel Protocollo , come si può inferire, sono dunque molti. Ed è vantaggioso sottolinearlo, perché esiste una tentazione, comprensibile, di vivere questi strumenti come un adempimento burocratico che si aggiunge ai molti già presenti nella vita scolastica. Sarebbe un fraintendimento: la continuità metodologica proposta dal Protocollo è, in realtà, ciò che distingue un intervento educativo intenzionale, fondato e valutabile da una reazione emotiva o da un atto formale.

LA FAMIGLIA COME PARTNER DEL PERCORSO DISCIPLINARE[21]

Dopo aver esplorato le dimensioni del Protocollo regionale che orientano il lavoro intra-scolastico, è naturale rivolgere lo sguardo verso l'esterno, verso quell'alleato fondamentale che può fare davvero la differenza: la famiglia.

Quando un comportamento viene sanzionato, infatti, la scuola non agisce in isolamento, ma si muove all'interno di un sistema relazionale più ampio. Ed è proprio in questo spazio di connessione che si gioca la possibilità di costruire un **fronte educativo unico e unito**, capace di sostenere lo/a studente/ssa nel proprio percorso di crescita e di cambiamento.

L'efficacia educativa di una sanzione dipende in misura determinante dalla qualità della comunicazione e della mediazione con la famiglia e ciò non è un dettaglio marginale: le medesime misure disciplinari possono, infatti, produrre esiti completamente diversi a seconda di come

[21] L'approccio qui proposto si nutre di due tradizioni scientifiche complementari: la **psicologia sistemico-relazionale**, che pone al centro il sistema familiare e le dinamiche comunicative come elementi fondamentali per comprendere e modificare i comportamenti, e la **psicologia strategica** di derivazione americana, che offre strumenti operativi concreti per strutturare interventi comunicativi efficaci orientati al cambiamento. Entrambe le prospettive convergono nel riconoscere che il cambiamento individuale non può prescindere dalla qualità delle relazioni e della comunicazione nel sistema in cui la persona è inserita.

vengono comunicate. Una comunicazione frettolosa o puramente burocratica, ad esempio, rischia con grande probabilità di innescare reazioni difensive, incomprensioni e rotture relazionali che vanificano qualsiasi intento educativo, mentre una comunicazione preparata con cura, caratterizzata da ascolto, linguaggio descrittivo, apertura al dialogo e costruzione paziente di obiettivi condivisi, ha il potere di trasformare radicalmente la dinamica relazionale. È così che **ogni interazione può rappresentare un'opportunità per costruire — o compromettere! — la relazione educativa**. La costruzione (e il mantenimento) dell'alleanza scuola-famiglia resta dunque prioritaria, richiedendo investimento di tempo, molta preparazione e una disponibilità all'ascolto. È un qualcosa che **non si improvvisa, ma si progetta** con la stessa cura con cui si progetta una lezione o un percorso di apprendimento. La consapevolezza, in fondo, che la famiglia figuri come una compagna di percorso, da ingaggiare come **parte della soluzione,** può contribuire a cambiare effettivamente il modo con cui si approccia la famiglia nei momenti critici.

L'AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE SANZIONATO

Dopo aver considerato il ruolo del/la dirigente nella gestione del processo disciplinare, dopo aver esplorato come il team docente possa lavorare in modo coeso e consapevole, e dopo aver riflettuto sull'importanza di coinvolgere la famiglia come partner educativo, è logico che ora ci si soffermi su chi, in fondo, è il/la **vero/a protagonista**.

L'autovalutazione rappresenta, in questo campo, uno strumento straordinariamente efficace proprio perché ribalta la logica punitiva. Non si tratta, infatti, di costringere ad ammettere una colpa, né di aggiungere un ulteriore fardello formale alla sanzione già decisa, quanto di creare uno **spazio protetto, intimo e rispettoso** in cui lo/a studente/ssa possa fermarsi, guardare indietro a ciò che è accaduto, dare un nome alle proprie emozioni, riconoscere l'effetto delle proprie azioni sugli altri e immaginare con concretezza come avrebbe potuto agire diversamente. Quando parliamo di autovalutazione in ambito disciplinare, ci riferiamo dunque a un atto profondamente educativo, che si inserisce nel solco della pedagogia attiva e della psicologia umanistica. È, in fondo, un momento in cui diciamo allo/a studente/ssa: *"La tua voce conta".*

Tale approccio, per inciso, è particolarmente rilevante per quegli alunni che vivono situazioni di fragilità: lo strumento proposto stimola, infatti, la **metacognizione** ed è **accessibile a tutti e a tutte**. Non utilizza un linguaggio tecnico, non mette lo/a studente/ssa all'angolo, non obbliga a dire ciò che gli adulti vogliono sentire. Invita, al contrario, a esplorare con calma il proprio vissuto, attraverso domande aperte che stimolano la riflessione senza imporre una risposta "giusta". Ciò che interessa è dare voce allo/a studente/ssa attraverso l'autovalutazione poiché questa attitudine testimonia il fatto di credere davvero nella capacità di cambiare e di apprendere dall'esperienza.

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LO STUDENTE/STUDENTESSA

Questa scheda è per te. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Ti chiediamo solo di essere onesto/a con te stesso/a. Puoi scrivere poco, anche solo una parola. Se vuoi, puoi disegnare invece di scrivere. Un adulto di fiducia può aiutarti, nel caso avessi necessità, a capire le domande.

Il tuo nome: _____ Data: _____

Cosa è successo

1. **Prova a raccontare con le tue parole cosa è successo**

   ……
   ……
   ……

2. **Dove eravamo**

   ☐ In aula

   ☐ In corridoio

   ☐ In palestra / laboratorio

   ☐ Durante la ricreazione

   ☐ Altro: _____

3. **C'era qualcosa che mi aveva fatto arrabbiare / stare male PRIMA che succedesse?**

   ☐ Sì → Cosa? _____

   ☐ No

   ☐ Non lo so

Riferimenti: Ufficio IV e-mail drpi.ufficio4@istruzione.it
Stefano Suraniti stefano.suraniti@istruzione.it

Come mi sono sentito/a

4. **In quel momento mi sentivo:** (puoi scegliere più di una)

☐ Arrabbiato/a

☐ Spaventato/a

☐ Triste

☐ Stanco/a

☐ Solo/a

☐ Non capito/a

☐ Annoiato/a

☐ Altro: _____

5. **Adesso come mi sento?**

☐ Mi dispiace

☐ Sono ancora arrabbiato/a

☐ Mi sento in imbarazzo

☐ Sono confuso/a

☐ Sto meglio

☐ Altro: _____

L'effetto sugli altri

6. **Secondo te, come si sono sentiti gli altri dopo quello che è successo? (compagni, insegnante…)**

☐ Male / feriti

☐ Spaventati

☐ Arrabbiati

☐ Disturbati

☐ Non ci ho pensato

☐ Non lo so

7. C'è qualcuno a cui vorresti dire qualcosa (scusarsi, spiegare, chiarire)?

☐ Sì → Chi? _____

☐ No

☐ Non sono ancora pronto/a

La prossima volta

8. Se quella situazione si ripetesse, cosa potresti fare di diverso?

……
……
……

9. C'è qualcosa che gli adulti a scuola potrebbero fare per aiutarti in quei momenti difficili?

……
……
……

Una cosa su di te

10. Scrivi o disegna UNA cosa buona che sai fare bene o che ti riesce.

……
……
……

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO CORRETTO DELLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

La scheda di autovalutazione, come evidenziato, è uno **strumento pedagogico**. Il suo valore risiede nel processo che attiva — la riflessione, l'articolazione delle emozioni, la proiezione verso alternative comportamentali — più che nel prodotto scritto che ne deriva. Per questo, è fondamentale che l'adulto che la propone lo faccia con una postura autentica di ascolto e apertura, così come precedentemente argomentato.

- **QUANDO PROPORLA**: Almeno 24 ore dopo l'episodio critico, quando le emozioni più intense si sono attenuate. Mai nell'immediatezza della sanzione o in un momento di forte tensione emotiva.
- **COME PROPORLA**: In un contesto riservato, con un adulto di fiducia (non necessariamente il docente coinvolto nell'episodio), come un'opportunità.
- **ADATTAMENTI PER STUDENTI CON BES/DSA/DISTURBI COMPORTAMENTALI**: Per studenti/sse con certificazione, la scheda può essere proposta oralmente, con supporto visivo, con immagini al posto delle parole o suddivisa in più momenti. L'adulto può leggere le domande ad alta voce e trascrivere le risposte.
- **COME UTILIZZARE LE RISPOSTE**: Le risposte alimentano il colloquio successivo con lo/a studente/ssa, la progettazione dell'intervento del team docente e la comunicazione con la famiglia.

IL RIENTRO NEL GRUPPO CLASSE

Uno degli aspetti più delicati (e spesso trascurati) dell'intero processo disciplinare è il momento del rientro dello/a studente/ssa nel gruppo classe dopo la sanzione. Non è un passaggio automatico né neutro: richiede **cura, preparazione e intenzionalità** da parte di tutti gli attori coinvolti, poiché un rientro mal gestito può vanificare tutto il lavoro educativo precedente.

Come educatori, siamo di fronte sia a un gruppo classe che ha vissuto un'assenza, una rottura, forse una tensione, sia a uno/a studente/ssa che, rientrando, porta con sé un vissuto molto intenso.

Il nostro compito primario è rendere il rientro un'esperienza di inclusione. E ciò non significa ignorare ciò che è accaduto o fingere che tutto sia normale, ma riconoscere esplicitamente la crescita avvenuta, confermare (rinforzandoli) gli aspetti positivi, ristabilire relazioni su basi nuove e più solide, comunicare chiaramente allo/a studente/ssa — e al gruppo — che l'appartenenza alla comunità classe **non è mai stata in discussione**, dato che la **sanzione ha riguardato un comportamento, non la persona**. Quest'ultima disposizione risulta particolarmente calzante per gli studenti con disturbi comportamentali certificati, che spesso hanno già una storia di esclusioni,

etichette e aspettative ribassate. Per loro, un rientro accompagnato con attenzione può davvero rappresentare un'esperienza riparativa profonda.

LA CLASSE COME COMUNITÀ ACCOGLIENTE: IL RUOLO DEL GRUPPO

Quando parliamo di rientro dopo una sanzione disciplinare, spesso ci concentriamo esclusivamente sullo/a studente/ssa che ha vissuto l'esperienza, ma in realtà stiamo guardando solo una parte di un quadro molto più ampio e complesso. Il gruppo classe, infatti, non è semplicemente un insieme di individui che condividono lo stesso spazio: è un **sistema relazionale vivo**, dotato di una propria "personalità emergente"[22] che si trasforma continuamente sulla base di ciò che accade al suo interno. Ogni episodio significativo – e una sanzione disciplinare lo è senza dubbio – attraversa questo sistema, lo interroga, lo modifica nelle sue dinamiche sottili e nei suoi equilibri invisibili.

Ecco perché il rientro inclusivo non può essere pensato come un evento che riguarda solo chi ha vissuto la sanzione, ma deve essere concepito come un'opportunità di crescita per l'intero gruppo dei pari. E qui sta il punto cruciale: non si tratta affatto di fare "il processo" allo studente davanti alla classe, né tantomeno di usare il gruppo come strumento di pressione sociale o di giudizio morale. Si tratta, al contrario, di accompagnare il gruppo in un percorso che consenta di sviluppare **competenze di accoglienza, di comprensione e di resilienza collettiva** che si riveleranno preziose non solo nel contesto scolastico.

In fondo, quando una classe impara ad accogliere chi ritorna dopo un errore, sta imparando qualcosa di forte, ossia che **l'errore non cancella l'appartenenza**. È, questo, un apprendimento collettivo che passa attraverso il corpo, le emozioni, i gesti quotidiani: uno sguardo accogliente, un posto lasciato libero nel banco, un invito a partecipare. Sono questi piccoli atti concreti che costruiscono, giorno dopo giorno, una cultura di classe basata sulla fiducia reciproca.

VALUTARE L'IMPATTO EDUCATIVO DELLA SANZIONE: UNA PROPOSTA INTEGRATA

Dopo aver esplorato il problema da prospettive diverse — quella del team docente, della dirigenza, della famiglia e dello studente stesso — risulta evidente che valutare l'efficacia di una sanzione disciplinare equivale ad andare oltre la semplice osservazione della cessazione del comportamento.

[22] La nozione di "personalità emergente" del gruppo si radica nella teoria dei sistemi di Gregory Bateson, che concepisce le relazioni come contesti generativi di significato. Kurt Lewin, padre della psicologia sociale, evidenzia come il gruppo sia più della somma delle parti e come le dinamiche di campo influenzino il comportamento individuale. La prospettiva sistemico-relazionale sottolinea l'interdipendenza tra membri e l'importanza dei processi di co-costruzione del cambiamento.

Ciò che si propone, invece, è un'analisi che tenga insieme diversi livelli: il presìdio della dirigenza, l'operatività quotidiana del team, la qualità del dialogo con la famiglia e — punto prioritario — la capacità dello/a studente/ssa di dare senso a quanto accaduto e di ritrovare il proprio posto nel gruppo.

Lo strumento che segue è dunque progettato per supportare una valutazione multidimensionale, per riflettere criticamente sull'intero processo educativo attivato intorno alla sanzione.

Per restare in linea con la prospettiva proposta, la compilazione s'intende collegiale su basi documentabili: verbali, griglie di osservazione, comunicazioni scritte, schede di autovalutazione dello/a studente/ssa. Lo strumento va poi condiviso con il/la DS al termine di ogni ciclo di intervento significativo.

Scala di valutazione per tutte le sezioni: 1 = Non presente o non applicato | 2 = Applicato in modo sporadico | 3 = Applicato parzialmente | 4 = Applicato in modo diffuso | 5 = Pienamente consolidato e monitorato.

SEZIONE A – PRESIDIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valuta il ruolo del Dirigente nel garantire correttezza procedurale, coordinamento e qualità educativa.

Indicatore	1	2	3	4	5
Rispetto della normativa e proporzionalità della sanzione	☐	☐	☐	☐	☐
Coordinamento collegiale del team docente	☐	☐	☐	☐	☐
Qualità della comunicazione con la famiglia	☐	☐	☐	☐	☐

Promozione degli strumenti di osservazione e analisi	☐	☐	☐	☐	☐
Monitoraggio dell'intervento nel tempo	☐	☐	☐	☐	☐
Documentazione e trasparenza del processo	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE B – PRESA IN CARICO DEL TEAM DOCENTE

Valuta la coerenza, sistematicità e integrazione dell'azione del Consiglio di Classe.

Indicatore	1	2	3	4	5
Osservazione sistematica del comportamento	☐	☐	☐	☐	☐
Analisi funzionale e comprensione dei bisogni	☐	☐	☐	☐	☐
Coerenza dei messaggi educativi	☐	☐	☐	☐	☐
Pianificazione condivisa dell'intervento	☐	☐	☐	☐	☐

Monitoraggio e comunicazione interna	☐	☐	☐	☐	☐
Gestione del rientro inclusivo in classe	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE C – COMUNICAZIONE CON LA FAMIGLIA

Valuta la qualità della relazione scuola–famiglia nel percorso disciplinare.

Indicatore	1	2	3	4	5
Preparazione dell'incontro con obiettivi chiari	☐	☐	☐	☐	☐
Qualità dell'ascolto e gestione delle tensioni	☐	☐	☐	☐	☐
Uso di linguaggio descrittivo e non giudicante	☐	☐	☐	☐	☐
Costruzione di obiettivi condivisi	☐	☐	☐	☐	☐

Follow-up e monitoraggio post-incontro	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE D – AUTOVALUTAZIONE E RIENTRO INCLUSIVO

Valuta il coinvolgimento dello studente e la qualità del rientro nel gruppo classe.

Indicatore	1	2	3	4	5
Proposta adeguata della scheda di autovalutazione	☐	☐	☐	☐	☐
Possibilità di espressione adeguata allo studente	☐	☐	☐	☐	☐
Uso delle risposte per adattare l'intervento	☐	☐	☐	☐	☐
Preparazione del rientro in classe	☐	☐	☐	☐	☐
Supporto al gruppo classe	☐	☐	☐	☐	☐
Verifica dell'integrazione post-rientro	☐	☐	☐	☐	☐

Nel momento in cui i diversi attori riescono a lavorare in sinergia, si affaccia la possibilità concreta di dar vita, tutti insieme, a uno spazio riflessivo e lucido che porta a riconoscere punti di forza e aree di miglioramento nella presa in carico e un ulteriore aspetto basilare, ovvero che ogni intervento disciplinare nasce da un intreccio singolare di intenzioni, emozioni e contesti. Questa consapevolezza è per noi, ambito Scuola, un'occasione (impegnativa quanto significativa) per rimarcare con forza - e altrettanto ottimismo - sia il senso del nostro ruolo educativo, sia la nostra parte di responsabilità nell'accompagnare la crescita di bambini/e e di ragazzi/e.